

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento **disciplina** le modalità amministrative, tecniche ed operative relative al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e industriale alla rete fognaria pubblica; disciplina inoltre le modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria, le modalità di realizzazione della rete stessa, nonché i limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella rete fognaria.

Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell'Amministrazione Provinciale, dell'Azienda Sanitaria Locale, dell'Agenzia Regionale di Protezione dell'Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/06, nella Legge regionale 26/2003 e nei Regolamenti Regionali collegati (n° 2, 3 e 4 del 24/03/2006).

Il presente Regolamento **non disciplina** le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e produttiva al reticolo idrico superficiale (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale), le modalità di autorizzazione al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica e produttiva al suolo ed agli strati superficiali del sottosuolo (modalità di scarico sottoposta ad autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale), vengono tuttavia forniti negli allegati al presente Regolamento le indicazioni delle norme attualmente vigenti relative allo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (allegato 1) e le modalità di realizzazione delle opere di scarico secondo criteri di buona tecnica (allegato 2).

Art.2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica nei seguenti due casi:

- **CASO A** - agli scarichi afferenti alla rete fognaria Comunale e a tutti gli altri scarichi afferenti a reti collegate con la rete fognaria Comunale e quindi con il Depuratore a servizio del Comune di Teglio;

- **CASO B** - agli scarichi afferenti alle reti fognarie di Comuni che non sono dotati di impianto di depurazione.

Il caso B si applica anche agli scarichi convogliati in reti fognarie che, pur essendo all'interno di Comuni dotati di impianti di trattamento, non recapitano le acque all'impianto di depurazione.

All'atto della presentazione della domanda, Il Comune verificherà la ricaduta nell'ambito di applicazione.

Art.3 - Definizioni

Si elencano di seguito le principali voci e terminologie richiamate all'interno del documento:

a. "acque bianche": acque meteoriche di dilavamento, non usate e non trattate, acque destinabili al consumo umano, non usate, e acque sotterranee di drenaggio qualora abbiano i requisiti per lo scarico diretto in corpi idrici superficiali nel rispetto delle norme di legge e senza trattamenti;

b. "acque di prima pioggia": acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio;

c. "acque di processo": acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

d. "acque di scarico" tutte le acque provenienti da uno scarico;

e. "acque meteoriche di dilavamento": acque di origine meteorica che siano entrate in contatto, dilavandole, con superfici impermeabili connesse con attività antropiche;

f. "acque nere": acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense, nonché acque di processo che, per caratteristiche quali-quantitative, sono assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri stabiliti dall'Art. 3.1 del presente Regolamento;

- g. “acque reflue domestiche”**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- h. “acque reflue assimilate a quelle domestiche”**: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del D. Lgs. 152/06) e regionale (art. 5 comma 2 del Regolamento Regionale 3/06);
- i. “acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali (o di produzione di beni) diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- j. “acque reflue urbane”**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento, convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
- k. “acque di raffreddamento”**: acque provenienti da ciclo produttivo avente le medesime caratteristiche analitiche dell’acqua di approvvigionamento differenziandosi solo per la temperatura;
- l. “agglomerato”**: area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di scarico finale;
- m. “bestiame”**: si intendono tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- n. “collettore fognario”**: tratto della rete fognaria nel quale il condotto di scarico recapita i reflui;
- o. “condotto di scarico” o “condotto di allacciamento”**: canalizzazione, posata su suolo pubblico, per il collegamento alla rete fognaria o al collettore consortile dell’insediamento o di più insediamenti;
- p. “effluente di allevamento”**: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame anche sotto forma di prodotto trasformato;
- q. “fognatura mista”**: fognatura adibita a raccogliere, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque bianche;
- r. “fognatura separata”**: fognatura costituita da canalizzazioni distinte adibite rispettivamente alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia) e delle acque bianche;
- s. “fognatura nera”**: fognatura che, nell’ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere (comprese eventuali acque di prima pioggia);
- t. “fognatura bianca”**: fognatura che, nell’ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque bianche;
- u. “fognatura privata”**: installazione di fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in sedime pubblico, al condotto di allacciamento;
- v. “fognatura pubblica”**: rete o condotta fognaria, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico;
- w. “gestore”**: ente pubblico o privato, a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell’impianto di fognatura ed eventualmente dell’impianto di depurazione;
- x. “gestore dell’impianto di depurazione”**: ente pubblico o privato a cui compete la gestione tecnico amministrativa dell’impianto di depurazione (se soggetto diverso dal Gestore);
- y. “impianti di pretrattamento”**: installazione per il pretrattamento di acque reflue industriali al fine di renderle compatibili con i limiti di accettabilità prima dell’immissione in pubblica fognatura;
- z. “inquinamento”**: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
- aa. “insediamento civile”**: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento;
- bb. “insediamento produttivo”**: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento;
- cc. “rete fognaria”**: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;

dd. “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione;

ee. “stabilimento industriale”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui all'allegato 8 del D. Lgs.152/06 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;

ff. “titolare dello scarico”: titolare dell'attività che genera lo scarico;

gg. “vasca settica”: impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;

hh. “vasche di prima pioggia”: vasche destinate all'accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;

ii. “vasche di laminazione”: vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;

jj. “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo.

Art.3.1 - Classificazione degli scarichi

Gli scarichi nella fognatura pubblica sono suddivisi nelle seguenti quattro classi:

A) **“scarichi di acque reflue domestiche”**: con tale definizione vengono identificati gli scarichi di acque reflue provenienti da:

- 1) insediamenti di tipo residenziale;
- 2) metabolismo umano e dall'attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni;
- 3) laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza;
- 4) lavanderie a secco a ciclo chiuso e stierie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all'utenza residenziale;
- 5) vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa;
- 6) attività alberghiere e di ristorazione.

B) **“scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche”**: con tale definizione vengono identificate:

- 1) ai sensi dell'articolo 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale 3/2006 del 24/03/2006 riportato in calce al presente articolo e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite. L'assimilazione non si applica agli effluenti di allevamento, come definiti dall'articolo 74, lettera v) del D.Lgs. n. 152/2006, e alle acque di raffreddamento;
- 2) le acque reflue provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
- 3) le acque reflue provenienti da imprese dedite alle attività di cui al punto 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 4) le acque reflue provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.

In tutti i casi di “scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche” il gestore procede alla valutazione dell'assimilazione delle acque stesse con accertamenti analitici i cui costi vengono posti a carico del titolare dello scarico.(vedi tab.1)

E' facoltà del gestore derogare dalla realizzazione di accertamenti analitici, se le attività presentano un consumo d'acqua medio giornaliero inferiore a 20 mc.

C) **“scarichi di acque reflue industriali”**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

Più precisamente si intendono le acque di scarico defluenti da cicli tecnologici connessi in qualsiasi modo con la produzione sia industriale che artigianale e che non siano riconducibili a quanto espressamente stabilito per le categorie degli insediamenti domestici.

Sono escluse dagli scarichi di acque reflue industriali le acque di raffreddamento.

Per gli insediamenti produttivi si possono verificare quattro condizioni di scarico:

I. nell'insediamento produttivo non esistono acque di scarico provenienti dal processo tecnologico, tuttavia l'insediamento è tale (per dimensioni e tipologia) da richiedere la separazione delle acque di prima pioggia.

Gli unici scarichi presenti sono di tipo domestico e/o di acque meteoriche di prima pioggia. In questo caso lo scarico verrà considerato “scarico di acque reflue domestiche e di prima pioggia”.

II. nell'insediamento produttivo esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico, ma questi sono tenuti completamente separati da quelli di tipo domestico o da quelli di prima pioggia (reti fognarie interne completamente separate), e sono allacciati alla fognatura pubblica con distinti allacciamenti. In tale caso i due o tre tipi di scarico presenti saranno soggetti alle rispettive regolamentazioni pertinenti;

III. nell'insediamento produttivo tutti gli scarichi sono miscelati tra di loro. In questo caso gli scarichi sono considerati come “scarico di acque reflue industriali”.

D) **“scarichi di acque meteoriche di dilavamento e scarichi di acque di prima pioggia”**: sono quelli derivanti dalle acque meteoriche o dalle acque di prima pioggia, che dilavano superfici coperte e pavimentate che vengono raccolte e convogliate separatamente in fognatura pubblica, vengono autorizzati contestualmente all'autorizzazione delle acque reflue.

La classificazione dell'acqua di scarico relativa alla domanda di autorizzazione sarà effettuata dall'ufficio tecnico del Comune di Teglio coadiuvato se necessario dal consorzio di depurazione Media Valle.

Tabella 1 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, a monte di ogni trattamento depurativo, per essere assimilate alle acque reflue domestiche

tabella 1 dell'allegato B del Regolamento regionale n.3 del 24/03/2006

PARAMETRI	Unità di misura	VALORE LIMITE
pH	-	6,5 -8,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1: 40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Solidi sospesi totali	[mg/l]	350
BOD5	[mg/l]	250
COD	[mg/l]	500
Cloruri (come Cl)	[mg/l]	la concentrazione rilevata nelle acque approvvisionate + 40 mg/l
Fosforo totale (come P)	[mg/l]	6
Azoto ammoniacale (come NH4)	[mg/l]	40
Azoto nitroso (come N)	[mg/l]	0,6
Azoto totale (come N)	[mg/l]	50
Grassi e oli animali/vegetali	[mg/l]	60
Tensioattivi	[mg/l]	10
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al decreto	-	I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

Art.4 – Prescrizioni generali

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dal Sindaco del Comune interessato, quale autorità competente ai sensi dell'Art. 18 del Regolamento Regionale 3/2006 del 24/03/2006.

Nel caso di acque reflue domestiche, essendo le stesse sempre ammesse allo scarico nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore, l'autorizzazione è sostituita da un permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico.

Il permesso di allacciamento/autorizzazione allo scarico è rilasciato al titolare dello scarico (proprietario dell'immobile se scarico singolo, amministratore di condominio o delegato tra i condomini se scarico multiplo, titolare dell'attività se scarico di acque reflue industriali) da cui origina lo scarico ed è limitata all'insediamento a cui è stato concesso nei modi, quantità e qualità dello scarico autorizzato.

Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico per gli scarichi di acque reflue domestiche, l'autorizzazione per gli scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche, per gli scarichi di acque reflue industriali e per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento all'interno della rete di pubblica fognatura ha validità di anni 4 (quattro).

Nel solo caso degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche il permesso di allacciamento e ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è automaticamente rinnovato, qualora non siano comunicate variazioni all'ente Gestore.

In tutti gli altri casi deve essere richiesto il rinnovo un anno prima della scadenza.

Nel caso di modifiche alle condizioni autorizzate dovrà essere richiesta preventivamente una nuova autorizzazione allo scarico.

Ove tra più soggetti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati.

Il Comune, all'atto della presentazione della domanda, determinerà la classificazione degli scarichi al fine dell'applicazione dei limiti di accettabilità degli stessi.

Art.4.1 – Obbligo di allaccio alla pubblica fognatura

Per le zone servite da pubblica fognatura gli scarichi, sia di natura domestica che industriale, hanno l'obbligo di allacciarsi a questa nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e delle Leggi vigenti.

Per le zone non servite da pubblica fognatura le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal D. Lgs. n.152/06 e dai Regolamenti regionali in materia.

Per gli scarichi di acque reflue industriali l'autorizzazione allo scarico verrà rilasciata solo dopo che l'Ente Gestore abbia ottenuto il vincolante parere tecnico del Gestore dell'impianto di depurazione a cui i liquami vengono convogliati.

Art.4.2 – Allaccio alla pubblica fognatura per strade private

Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone servite da pubblica fognatura.

I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui al comma precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal Gestore.

Art.5 - Regolamentazione degli scarichi

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione di tutte le acque reflue domestiche e di quelle assimilabili a quelle domestiche ai sensi della normativa vigente.

Nella rete comunale di fognatura è consentita l'immissione delle acque reflue industriali purché i loro requisiti siano conformi ai limiti di accettabilità sotto richiamati.

I limiti di accettabilità ammessi sugli scarichi sono i seguenti:

- CASO A (reti fognarie collettate alla rete cittadina) valgono i limiti imposti dal Gestore dell'impianto di fognatura e riassunti nella tabella1 del presente Regolamento;

- CASO B (Comuni dotati di fognatura, ma privi di impianto di depurazione) valgono i limiti della Tabella 3 dell'allegato 5 del D. Lgs n. 152 del 03/04/2006 colonna "Scarico in pubblica fognatura" (allegato 12).

Il Comune ed il Gestore dell'impianto di depurazione (ove non coincidano) sono autorizzati ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni giudicate necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Il Comune ed il Gestore dell'impianto di depurazione (ove non coincidano) possono prescrivere, in sede di parere all'autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro immissione nello scarico in pubblica fognatura.

Art.5.1 – Scarichi tassativamente vietati

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità di cui al precedente articolo, è tassativamente vietato immettere nella fognatura comunale sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione o che possano interferire negativamente con il processo dell'impianto di depurazione.

È inoltre tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti di ispezione, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.

Gli eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico, saranno addebitati ai responsabili, fatte salve in ogni caso la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile (Risarcimento per fatto illecito) ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste nel presente Regolamento.

Art.6 – Scarichi di acque meteoriche

Art.6.1 - Edifici esistenti

Agli edifici esistenti che già recapitano alla pubblica fognatura contemporaneamente le acque nere e le acque meteoriche viene automaticamente rinnovata l'autorizzazione allo scarico sino all'eventuale rifacimento della rete fognaria comunale o alla ristrutturazione dell'edificio.

Art.6.2 - Nuovi allacciamenti o ristrutturazioni

Le acque meteoriche, cadenti sulle superfici coperte e sui cortili privati, possono essere recapitate sul suolo, in acque superficiali o negli strati superficiali del sottosuolo (previa separazione delle acque di prima pioggia limitatamente agli insediamenti industriali) secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Lo scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo può avvenire previa autorizzazione dell'autorità competente.

Per i nuovi allacciamenti sono dunque da privilegiare quelle soluzioni che prevedono l'immissione nella fognatura comunale della sola acqua di prima pioggia.

Le acque di pioggia eccedenti quelle di prima pioggia, eccetto che per le attività produttive identificate dalla normativa nazionale e regionale vigente, devono avere uno smaltimento locale e perciò essere disperse sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, ovvero come alternativa secondaria in corpi d'acqua superficiale e nella rete fognaria, secondo le modalità ed i criteri proposti dai Regolamenti Regionali attuativi e dagli enti competenti.

Per le acque di prima pioggia potrà altresì essere prescritta la realizzazione di bacini di accumulo prima dello scarico in fognatura.

Per le costruzioni già esistenti, già allacciate alla fognatura pubblica, il medesimo criterio viene applicato nel caso di ristrutturazione sia degli edifici che della fognatura.

Art.7 - Scarico acque di raffreddamento

Le acque provenienti da piscine, condizionamento di locali e raffreddamento di impianti, previa verifica del rispetto dei limiti qualitativi previsti dalla normativa vigente, devono essere riutilizzate o smaltite nel suolo o in corpo idrico superficiale. Qualora non soddisfino tali caratteristiche qualitative o ciò non sia tecnicamente possibile tali acque dovranno essere recapitate nella rete fognaria.

Art.8 - Permesso di allacciamento

Le opere destinate ad allacciare alla fognatura pubblica gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche, gli scarichi di acque reflue industriali e gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento, provenienti sia da insediamenti civili che da insediamenti produttivi, sono soggette a permesso di allacciamento comunale.

Tale permesso deve essere richiesto al Comune o al Gestore, qualora questi fosse delegato dal Comune, su modello conforme agli stampati riportati negli allegati descritti ai commi seguenti.

Art.8.1 – Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue domestiche.

La domanda da presentare in **triplice copia**, dovrà essere conforme all'allegato 4 del presente Regolamento.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'aveente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell'avvio del procedimento, il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

Il permesso di allacciamento e di ammissione allo scarico ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

Art.8.2 – Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche.

La domanda da presentare in **triplice copia**, dovrà essere conforme all'allegato 4 al presente Regolamento.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'aveente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura, previo parere dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dell'avvio del procedimento, l'autorizzazione all'allacciamento alla pubblica fognatura, con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti da parte dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

L'autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di quattro a partire dalla data di rilascio ed è tacitamente rinnovato.

La pulizia e la manutenzione del pozzetto d'ispezione e campionamento descritto all'art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario.

Art.8.3 - Permesso di allacciamento per scarichi di acque reflue industriali

La domanda da presentare in **triplice copia**, dovrà essere conforme all'allegato 4 al presente Regolamento.

Tutti i documenti e gli elaborati progettuali devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'aveente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

Chi presenta oltre alle acque di processo anche quelle di raffreddamento, fatte salve le prescrizioni di cui all'art. 7, deve presentare due scarichi disgiunti.

Solo le industrie alimentari possono scaricare in fognatura con un unico scarico le acque di raffreddamento che fanno parte del processo produttivo unite alle pure acque di processo, a condizione che nel ciclo produttivo non vengano utilizzate le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 del D.L. 152/06.

La portata scaricata istantaneamente non dovrà superare il 40% della portata media, accertata nella documentazione di progetto dello scarico, da allegare alla domanda di autorizzazione.

All'atto della presentazione della domanda, L'ente gestore., sulla base delle caratteristiche tecniche e qualitative delle acque di scarico, potrà richiedere al titolare dell'attività di produrre a sue spese, almeno una volta l'anno, l'analisi del refluo scaricato effettuata a cura del laboratorio A.R.P.A. (ex P.M.I.P.) di zona o, in alternativa di un altro laboratorio ufficiale concordato con l'ente gestore.

L'autorizzazione ha validità di anni quattro a partire dalla data di rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.

I limiti indicati dal presente Regolamento potranno subire variazioni, anche in senso restrittivo, per effetto di diverse normative emesse in sede regionale o nazionale o per esigenze di funzionamento del Depuratore Comunale.

Il Sindaco e dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione (se diverso dal Comune.) comunica per iscritto, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta e dall'avvio del procedimento, il permesso ovvero il diniego motivato di allacciamento alla fognatura pubblica, restituendone una copia con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame. In caso di richiesta di integrazione o chiarimenti il termine di 90 giorni viene interrotto e riprende ex novo a partire dalla data di presentazione dell'integrazione stessa.

La pulizia e la manutenzione del pozzetto d'ispezione e campionamento descritto all'art. 9 del presente Regolamento rimarrà a carico del proprietario.

Art.9 – Prescrizioni per gli allacciamenti

Caratteristiche dell'allacciamento di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento

Il condotto di scarico dovrà:

- essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate del presente Regolamento;

- essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbrocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti, in assenza di imbrocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice;
- qualora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille;
- essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potervi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant'altro possa essere imposto dall'ente gestore.;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione dell'ente gestore, il punto di connessione con il collettore dovrà essere realizzato con pezzo speciale a tenuta idraulica a mezzo guarnizione di tenuta;
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
- (per quanto attiene a scarichi di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d'ispezione dotato di copertura con chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI –EN 124, realizzato in proprietà privata salvo condizioni particolari, di volta in volta autorizzate dall'ente gestore Il fondo del pozzetto dovrà essere allineato al fondo della canalizzazione.
- (per quanto attiene a scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche e acque meteoriche di dilavamento) essere munito di pozzetto d'ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore da parte del personale dell'ente gestore e dovrà avere le seguenti caratteristiche: dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI –EN 124;

L'immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l'estradosso interno del collettore principale all'estradosso interno della tubazione di allacciamento.

Non saranno ritenuti collaudabili ed l'ente gestore non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto.

L'allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente.

La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente.

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all'atto della presentazione della domanda di allacciamento.

Caratteristiche dell'allacciamento di acque reflue industriali

La possibilità di immettere acque reflue industriali nella rete fognaria è subordinata ai seguenti principi fondamentali:

- sicurezza e salute del personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione della rete di fognatura e dell'impianto di depurazione;
- buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento (rovina degli intonaci, aggressività dei materiali lapidei, corrosione di parti metalliche, pitture);
- buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento).

Il condotto di scarico dovrà:

- essere realizzato concordemente alle prescrizioni richiamate nell'allegato del presente Regolamento;
- essere collocato in modo da utilizzare gli eventuali imbrocchi predisposti durante la costruzione dei collettori fognari da parte del Gestore ed il diametro della condotta di allaccio non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti, in assenza di imbrocchi predisposti si dovrà procedere alla formazione di fori di ingresso al collettore tramite carotatrice;
- qualora non ostino particolari condizioni altimetriche, avere una pendenza non inferiore al tre per mille;
- essere realizzato con un andamento esclusivamente rettilineo e, per quanto possibile, perpendicolare all'asse del collettore fognario, gli eventuali cambi di direzione dovranno essere realizzati attraverso pozzetti ispezionabili ed eccezionalmente mediante pezzi speciali curvilinei;
- essere praticato sotto il piano stradale, in modo da potersi collocare sopra, senza problemi, i marciapiedi, la pavimentazione stradale con il sottofondo, l'eventuale selciato, le tubazioni di acqua e gas, cavi elettrici e telefonici, e quant'altro possa essere imposto dall'ente gestore;
- essere eseguito a tenuta stagna, con materiali idonei da sottoporsi a preventiva approvazione dell'ente gestore;
- essere posto in opera con un sottofondo di calcestruzzo a grassa composizione che dovrà ricoprire il condotto con uno spessore minimo di cm 20; in ogni caso si dovrà tener conto che il condotto, in sede stradale, dovrà essere idoneo a sopportare i carichi stradali previsti dalle norme vigenti per strade di 1° categoria;
- essere munito di pozzetto d'ispezione e campionamento, realizzato in area direttamente accessibile durante le 24 ore da parte del personale dell'ente gestore e dovrà avere le seguenti caratteristiche:

dimensioni minime interne cm 45 x cm 45, fondo ribassato di cm 50 rispetto al piano di scorrimento, chiusino in ghisa sferoidale a norma UNI –EN 124;

L'immissione nella rete fognaria sarà praticata, ove possibile, allineando l'estradosso interno del collettore principale all'estradosso interno della tubazione di allacciamento.

Non saranno ritenuti collaudabili ed l'ente gestore non risponderà degli eventuali danni cagionati agli utenti gli allacciamenti alla pubblica fognatura non conformi a quanto sopra descritto.

L'allacciamento, allo sbocco, dovrà sporgere di non più di cm 5 nel collettore fognario ricevente.

La manutenzione del condotto di scarico, fino al collettore fognario, sarà a totale carico del richiedente.

Ogni stabile deve essere allacciato alla fognatura stradale separatamente. Può essere consentito anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà, ovvero in casi particolari che uno stesso condotto di allacciamento sia a servizio di più proprietà. In tal caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca che deve essere consegnata in copia all'atto della presentazione della domanda di allacciamento.

Art.10 – Ammissione allo scarico e Autorizzazione allo scarico

Per gli scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento, l'ammissione allo scarico/autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura (vedi allegato 4 modello A)

Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva sia già definita e già identificato il titolare dello scarico, l'autorizzazione allo scarico è emessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

Per gli scarichi di acque reflue industriali ove la tipologia produttiva non sia già definita, l'autorizzazione allo scarico, qualora la tipologia di scarico fosse diversa da quella "domestica", deve essere richiesta dopo aver ottenuto il permesso di allacciamento alla fognatura ed una volta definita la tipologia produttiva da insediare.

L'ammissione/autorizzazione allo scarico con tutte le relative prescrizioni ritenute opportune e necessarie, verrà rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, soltanto se lo scarico risulterà conforme:

- alla documentazione presentata in fase di richiesta di permesso di allacciamento;
- ai limiti di accettabilità ammessi in fognatura, richiamati all'art. 5 del presente Regolamento;
- all'accertamento dell'avvenuto versamento (di cui al Capitolo VII del presente Regolamento) per la copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, l'Ente Gestore è autorizzato ad attribuirsi l'anticipo versato in acconto dal privato.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente.

Il Comune determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria, il Comune provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

Art.11 - Lavori di allacciamento alla rete comunale

La costruzione dei condotti di allacciamento alla fognatura comunale può essere eseguita da Comune (direttamente o mediante impresa appaltatrice) oppure dai privati stessi solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Comune ed averne concordato le modalità di manomissione del sedime stradale.

Nel caso in cui il Comune realizzasse le opere di allacciamento tutti gli oneri e le spese di realizzazione saranno addebitate al richiedente.

Art.12 - Collaudo degli allacciamenti

Durante l'esecuzione dei lavori di allacciamento, il Comune può far compiere prove sulla impermeabilità dei condotti, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se l'impianto sia stato eseguito secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

Art.13 - Esecuzione difforme dalle prescrizioni

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal privato non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento, del permesso di allacciamento e/o dell'autorizzazione, le medesime devono essere modificate anche a seguito di formale comunicazione in tal senso del Comune, entro il termine di tempo dalla stessa fissato.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'ammissione/autorizzazione allo scarico si intende revocata.

Il Comune provvederà coattivamente alla demolizione dello scarico difforme ponendo a carico del richiedente le spese sostenute.

Art.14 - Ristrutturazione della rete fognaria comunale

In caso di ristrutturazione e/o straordinaria manutenzione dei condotti della rete comunale di fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti, il Comune provvede alla esecuzione delle opere in sede stradale, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti privati. Tali opere sono a totale carico dell'Ente esecutore qualora gli allacciamenti preesistenti siano stati riconosciuti conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

In caso invece di accertata difformità, gli oneri relativi saranno a carico degli utenti, come nel caso di nuovi allacciamenti.

A richiesta del Comune, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi allacciamenti, in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra, daranno facoltà all'Ente esecutore di provvedere d'ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi, ponendo a carico dei proprietari tutte le spese che l'Ente avrà incontrato per la mancanza di dette indicazioni.

Art.15 – Difetto di manutenzione degli scarichi

Quando per incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico dovesse derivarne danno al suolo pubblico o rischio per la pubblica incolumità il Comune provvederà all'esecuzione del lavoro d'ufficio a spese del proprietario.

Saranno computati a carico del proprietario dello scarico anche i costi sostenuti dall'Ente Gestore per i sopralluoghi di verifica, richiesti dallo stesso proprietario, che dovessero evidenziare condizioni di incuria o difetto di manutenzione dell'allacciamento di scarico.

Art.16 - Cessazione dello scarico

Qualora per qualsiasi causa uno scarico venga a cessare, il possessore dell'autorizzazione dovrà darne comunicazione mediante lettera raccomandata all'Amministrazione Comunale; la quale dovrà disporre i conseguenti provvedimenti.

La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni atte a legittimare la nuova autorizzazione a norma del presente Regolamento.

Art.17 - Messa fuori uso di vecchi allacciamenti

Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, sia posto fuori uso un allacciamento esistente, il proprietario ha l'obbligo di sigillare lo sghembo di immissione nella fognatura pubblica e di segnalarne la chiusura all'Amministrazione Comunale.

È facoltà del Comune di effettuare sopralluoghi di verifica della corretta realizzazione delle opere di chiusura dello scarico.

Art.18 - Variazioni dello scarico - subentri

Qualsiasi variazione attinente alla qualità e quantità dello scarico fognario comporta la necessità di provvedere a nuova richiesta di ammissione/autorizzazione.

Gli atti effettuati in difformità a quanto sopra producono comunque la decadenza dall'autorizzazione originaria allo scarico per colpa del suo titolare, oltre eventualmente al risarcimento dei danni.

Nel caso di semplice subentro, di cambio di ragione sociale e/o di titolarità formale dell'autorizzazione, se restano ferme e inalterate le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, è sufficiente una comunicazione formale di quanto sopra all'Amministrazione Comunale.

Art.19 – Cunicoli e fogne abbandonate – limitazione e sospensione degli scavi

Qualora nell'eseguire opere di scavo per qualsiasi scopo, si incontri qualche tratto di cunicolo o di fogna sia pure abbandonata, o altra opera destinata a condurre acqua o materiale di spurgo della città, chi fa eseguire il lavoro dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione Comunale, desistendo frattanto da ogni lavoro che possa recare danno alle opere sopra citate e ciò fintanto che dai competenti Uffici siano state impartite le opportune istruzioni.

CAPITOLO II

Rete di fognatura relativa a lottizzazioni private in cessione al Comune.

Art.20 – Ambito di applicazione

Il presente capitolo riguarda le modalità di realizzazione dei collettori fognari previsti a servizio di aree soggette a piano di lottizzazione (costruite da privati a scemputo degli oneri di urbanizzazione) che saranno successivamente cedute al comune e quindi prese in gestione.

Tali reti dovranno essere progettate nel rispetto della legislazione vigente in materia e dei Regolamenti di Igiene e secondo le prescrizioni fornite dal Comune e riportate in allegato 11 al presente Regolamento.

Qualora le reti esistenti fossero insufficienti per recepire gli scarichi delle nuove aree di insediamento, risulteranno a carico del privato gli oneri per la sostituzione delle condotte esistenti con condotte di diametro adeguato.

I condotti di allacciamento dei fabbricati alla fognatura comunale sono considerati parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni solo se ricadono su aree di proprietà pubblica, in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza della gestione e della manutenzione del Comune.

Ogni altro condotto di allacciamento esterno, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del presente regolamento e del regolamento locale di igiene vigente.

Art.21 – Parere preliminare alla realizzazione delle opere

La costruzione di condotti o di parte della rete di fognatura da parte di privati viene autorizzata dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Teglio, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo.

Tutti i progetti devono essere firmati dal proprietario dell'insediamento o dall'avente titolo e controfirmati dal tecnico abilitato responsabile del progetto, dichiarando che i dati forniti, sotto la sua responsabilità, rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura, previo parere dell'Ente Gestore dell'impianto di depurazione, comunica per iscritto, entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione e dell'avvio del procedimento, il proprio parere preliminare positivo alla realizzazione delle opere ovvero il diniego motivato con le eventuali prescrizioni e con l'annotazione dell'esame.

Allegati al parere positivo verrà trasmessa al comune interessato, per il tramite del lottizzante, copia degli elaborati progettuali timbrati per approvazione.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi preliminari e i controlli necessari per la formalizzazione del parere preliminare sono a carico del lottizzante. Il Comune determina, secondo le modalità previste nel Capitolo VII del presente Regolamento, la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda. Completata l'istruttoria il Comune provvede alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152.

Art.22 - Collaudo delle opere

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere fognarie, il Comune può far compiere prove sulla tenuta ed impermeabilità dei condotti e dei pozzetti, sul buon funzionamento delle stazioni di sollevamento, sull'efficienza dei sifoni e ogni altra prova atta ad accertare se la rete di collettamento sia stata eseguita secondo il progetto autorizzato e a regola d'arte.

Il Comune nel cui territorio ricadono le opere in cessione, prima di procedere all'acquisizione delle opere stesse, provvede a fissare un sopralluogo congiunto con il lottizzante per l'esame conclusivo di collaudo.

Per tutte le verifiche l'impresa esecutrice dovrà fornire gratuitamente i necessari operai, apparecchi e materiali.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi necessari per la collaudazione delle opere realizzate sono a carico del lottizzante.

Si ricorda che il parere preventivo alla realizzazione delle opere e la collaudazione delle stesse non sostituiscono la richiesta di autorizzazione/ammissione all'allacciamento e scarico, la quale dovrà comunque essere inoltrata con le modalità descritte al Capitolo I del presente Regolamento.

Art.23 - Esecuzione difforme dalle prescrizioni

Se i controlli ed il collaudo indicano che le opere e le installazioni eseguite dal lottizzante non sono conformi alle prescrizioni generali del presente Regolamento ed al progetto esecutivo sottoposto a parere preliminare, le medesime devono essere modificate su richiesta del responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale entro il termine di tempo dallo stesso fissato.

Gli uffici Comunali si riservano il diritto di avvertire il proprietario dei risultati dei controlli e del collaudo e di non prendere in carico le opere di urbanizzazione realizzate.

Se le modifiche ordinate non vengono eseguite entro il termine fissato, l'esecuzione ad opera di del Comune avviene coattivamente a spese del proprietario, dopo che a questi è stato comunicato nuovamente un appropriato termine per l'eliminazione dei difetti e/o delle difformità accertate nell'impianto.

CAPITOLO III

Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate

Art.24 – Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, nonché agli scarichi di acque meteoriche di dilavamento.

Tutte le opere per la fognatura interna, degli stabili e delle aree private, sono comunque soggette anche alle disposizioni del Regolamento d'Igiene vigente.

Art.25 – Accessi ed ispezioni

Ai sensi del D. Lgs. 152/06 l'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente Gestore del servizio, potranno incaricare propri agenti ad accedere agli insediamenti residenziali, nonché all'interno degli complessi produttivi allacciati ai collettori comunali, per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e per quant'altro ritenuto opportuno e necessario.

Il titolare è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a permettere l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Art.26 - Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti domestici

Qualora l'insediamento civile provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata.

Il Comune, potrà effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata installati dal privato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune e alla Provincia, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura.

Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte del Comune, essendo finalizzati anche alla imposizione ed alla riscossione delle tariffe dei canoni di fognatura e di depurazione.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Comune (allegato 4 del presente Regolamento).

Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza.

In caso di accertamento da parte del Comune di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso.

In assenza delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

CAPITOLO IV

Disposizioni particolari per gli scarichi di acque reflue industriali

Art.27 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scarichi di acque reflue industriali.

Art.28 – Equalizzazione delle portate reflue industriali

L'Amministrazione Comunale, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque ammesse in fognatura pubblica, potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico alla realizzazione, presso il complesso produttivo, di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi.

Il Comune potrà fissare sia il giorno che la fascia oraria di scarico. I rifiuti che si producono separatamente, o che possono essere agevolmente separati nel corso del processo di lavorazione, ovvero quelli per il cui allontanamento il processo stesso non prevede l'impiego di acqua, non possono in ogni caso essere immessi nelle fognature interne agli insediamenti, anche se queste sono allacciate alla fognatura comunale.

Art.29- Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

Qualora risulti dalla domanda, o venga accertato d'ufficio, che lo scarico del complesso produttivo contiene sostanze inquinanti non contemplate dalle tabelle dei limiti di accettabilità in fognatura, così come stabiliti dal presente Regolamento e/o dalle Tabelle allegate al D. Lgs. 152/06, l'Amministrazione Comunale, sentito il parere obbligatorio della ASL per quanto di competenza, dovrà fissare, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche per tali sostanze, con espressa riserva di successive verifiche periodiche.

Art.30 - Sversamenti accidentali

Al fine di evitare che eventi accidentali possano in qualche modo causare l'immissione nella rete fognaria di scarichi o comunque di sostanze liquide e idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, è obbligo del titolare o legale rappresentante dell'insediamento produttivo mettere in atto tutte le misure idonee per evitare qualsiasi forma di inquinamento e/o danno alla rete fognaria e all'impianto di depurazione previa immediata comunicazione all'Ente Gestore.

Per qualsiasi misura resa necessaria per il rientro dei parametri l'onere sarà addebitato al titolare dell'insediamento produttivo responsabile, fermo restando la facoltà di applicare le disposizioni civili e penali previste.

Art.31 – Accessi ed ispezioni

Ai sensi del D. Lgs. 152/06, l'Amministrazione Comunale, in qualità di Ente Gestore del servizio, potranno incaricare propri agenti ad accedere agli insediamenti produttivi allacciati ai collettori comunali, per l'accertamento delle condizioni

che danno luogo alla formazione degli scarichi, per indagini tecnologiche, per campionamenti, per misurazioni delle portate e per quanto altro ritenuto opportuno e necessario.

Il titolare è obbligato a fornire le informazioni richieste ed a permettere l'accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.

Il campionamento dei reflui sarà effettuato dal Comune o da soggetto incaricato dell'Ente Gestore, preferibilmente in presenza del Cliente, presso il pozzetto di controllo prima dell'immissione nella pubblica fognatura.

In caso di assenza del Cliente durante lo svolgimento dei campionamenti, il Comune o da soggetto incaricato dell'Ente Gestore provvederà comunque al prelievo dei campioni lasciando apposita comunicazione.

Art.32 - Prelievo di acqua da fonte autonoma da insediamenti industriali

Qualora l'insediamento industriale provveda, anche parzialmente, in modo autonomo all'approvvigionamento idrico, dovrà installare a proprie spese un idoneo apparecchio di misura della quantità di acqua prelevata.

Il Comune, potrà effettuare controlli sull'efficienza di detti strumenti di misura dell'acqua prelevata installati dal privato.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell'approvvigionamento autonomo dovrà denunciare al Comune e alla Provincia, il quantitativo d'acqua autonomamente prelevato nel precedente anno, nonché il quantitativo scaricato in fognatura.

Detti quantitativi sono altresì oggetto di accertamento da parte del Comune o da soggetto incaricato dell'Ente Gestore, essendo finalizzati anche alla imposizione ed alla riscossione delle tariffe dei canoni di fognatura e di depurazione.

La denuncia è redatta su appositi modelli in distribuzione presso il Comune (allegato 4 del presente Regolamento).

Modifiche che influiscano sulla qualità e quantità delle acque di scarico dovranno essere comunicate entro 30 giorni, al fine della determinazione della tariffa di competenza.

In caso di accertamento da parte del Comune di denunce omesse o non conformi verranno applicate, oltre alle penali, le tariffe corrispondenti alle caratteristiche delle acque di scarico per l'intero periodo annuale pregresso.

In assenza delle condizioni predette, non verrà data autorizzazione allo scarico.

Art.33 – Strumenti di controllo automatico

In relazione alle caratteristiche qualitative dello scarico, l'Ente Gestore dell'Impianto di Depurazione può prescrivere agli insediamenti produttivi l'installazione di strumenti per il controllo automatico degli scarichi, nonché le modalità di gestione e di conservazione dei relativi risultati.

I dati così raccolti devono rimanere a disposizione per un periodo non inferiore ai tre anni alla data di effettuazione dei singoli controlli.

Gli strumenti di controllo potranno riguardare sia il controllo qualitativo che quello quantitativo.

Le relative spese di installazione e di gestione di detti strumenti saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.

CAPITOLO V

Impianti di fognatura all'interno degli insediamenti

Art.34 – Prescrizioni per gli allacciamenti

Tutte le opere per le fognature interne ed esterne agli stabili sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.

La rete interna di fognatura dei fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano le acque usate e nere, di prima pioggia e le altre acque meteoriche di dilavamento.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, sia di tipo separato gli allacciamenti saranno mantenuti obbligatoriamente separati.

Nel caso la fognatura recipiente gli scarichi, esterna agli edifici, sia di tipo misto gli allacciamenti, per il tratto al di fuori della proprietà privata, saranno preferibilmente mantenuti separati.

Art.35 – Prescrizioni tecniche per le fognature private esterne agli edifici

Le canalizzazioni per le acque nere o bianche che si trovano all'interno di proprietà private non dovranno di norma essere collocate in aree occupate da edifici.

Esse saranno realizzate per tratti rettilinei raccordati nei punti di cambiamento di direzione e negli eventuali punti di innesto di altri fognoli tramite pozzetti di ispezione.

La manutenzione, riparazione e sostituzione delle opere sarà a carico dell'utente sino al punto di connessione con il collettore fognario pubblico.

I tubi per il convogliamento degli scarichi all'esterno degli edifici devono essere realizzati in materiali e modalità conformi alle indicazioni riportate nell'allegati del presente Regolamento.

Ove possibile alle condotte verranno assegnate pendenze almeno pari all'un per cento ed in ogni caso non inferiori al tre per mille.

I tubi verranno collocati ad almeno 30 centimetri dalle condotte per trasporto acqua potabile e a quota inferiore alle stesse.

Art.36 – Prescrizioni tecniche per gli impianti di fognatura all'interno degli edifici

Gli apparecchi igienico sanitari devono essere dotati di ventilazione secondaria ed adeguatamente sifonati in modo da evitare l'emissione di cattivi odori provenienti dalla fognatura.

Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza di specifica autorizzazione prevista dal presente Regolamento.

Art.37 – Norme particolari per le acque meteoriche e di prima pioggia

Ove possibile le acque meteoriche devono essere raccolte da una rete separata da quella per gli scarichi e disperse sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, in subordine in corpi d'acqua superficiale.

Per gli insediamenti di tipo residenziale la dispersione delle acque meteoriche può avvenire direttamente nel suolo purché non si determini scorrimento superficiale delle acque verso i terreni confinanti.

Per gli insediamenti di tipo industriale, nei casi prescritti dalla normativa vigente o in caso di disposizione delle autorità competenti, si dovrà procedere alla separazione delle acque di prima pioggia da inviare alla fognatura comunale.

Gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte. In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, prodotti e sottoprodotti che possano essere causa di fenomeni di trascinamento o di solubilizzazione di inquinanti da parte delle acque di pioggia.

Art.38 – Scarichi sotterranei

La rete fognaria comunale è predisposta per ricevere le acque di scarico provenienti da dispositivi o apparecchi con bocca di scarico a quota superiore rispetto al piano stradale.

Di norma, quindi, gli scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale saranno allacciati alla pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento e sconnessione idraulica che impedisca un eventuale riflusso delle acque fognarie all'interno della proprietà privata. Su motivata richiesta del titolare dello scarico e in condizioni di adeguata profondità del collettore fognario ricevente possono essere consentiti allacciamenti a gravità che raccolgano anche scarichi ubicati a quota inferiore al piano stradale, purché il titolare dello scarico prenda tutte le misure atte ad evitare rigurgiti nella propria rete interna e allagamenti, dei quali risulterà comunque responsabile unico per danni che potessero derivare al suo stabile o a terzi.

Il Comune ed il Gestore non risponderanno dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti della fognatura comunale.

Art.39 – Impianti di sollevamento privati

Nei casi indicati all'articolo precedente o qualora la conformazione del fabbricato e la quota del collettore della fognatura comunale non consentano lo scarico ad una quota superiore a quella di scorrimento delle acque nel condotto di fognatura, è ammessa la realizzazione di impianti di sollevamento all'interno della proprietà. Tale circostanza deve essere specificata chiaramente negli allegati tecnici alla domanda di autorizzazione e deve essere corredata dalla documentazione tecnica relativa all'impianto di sollevamento installato o che si prevede di installare.

L'impianto di sollevamento oltre ad avere le caratteristiche descritte nell'allegato 11 del presente Regolamento deve essere dimensionato in modo che la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non superi per oltre il 30% la portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda di autorizzazione.

Art.40 – Pulizia e manutenzione degli impianti privati di fognatura

Gli impianti privati di fognatura, tratto compreso tra l'edificio e l'allacciamento (vedi definizione art.4 del presente regolamento), devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con frequenza adeguata.

Le parti specifiche, quali camerette, sifoni ecc. devono essere frequentemente pulite in modo tale che le sostanze depositate non siano soggette a putrefazione e/o non provochino impedimenti al regolare deflusso delle acque di scarico.

CAPITOLO VI

Disposizioni transitorie, disposizioni particolari e sanzioni

Art.41 - Vasche Imhoff e fosse biologiche casi A e B di cui all'art. 2 del presente

Regolamento (reti fognarie afferente ad un depuratore)

Gli allacciamenti fognari degli insediamenti civili devono essere eseguiti senza interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff.

Gli allacciamenti fognari esistenti, con interposte le citate strutture, dovranno adeguarsi alla presente normativa in tempi e modi stabiliti dal Sindaco.

I privati, a loro spese, dovranno provvedere allo spurgo completo dei manufatti, alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti ed all'allacciamento diretto dei condotti di scarico con la fognatura, previa realizzazione della cameretta di ispezione.

E' possibile derogare a questo criterio generale solamente nel caso in cui, per carenza di strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti prudente eliminare, dai liquami immessi in fognatura, le sostanze solide sedimentabili; in tal caso la deroga viene emessa del Sindaco e del Gestore dell'Impianto di depurazione Comunale o Consortile.

Gli Uffici Tecnici del Comune, nonché i soggetti deputati al controllo, avranno il diritto di ispezionare i manufatti, verificandone efficienza, regolare manutenzione, o completa disattivazione.

Art.42 - Vasche Imhoff e fosse biologiche caso C di cui all'art. 2 del presente

Regolamento (reti fognarie non afferente ad un depuratore)

Qualora la fognatura non sia dotata di depuratore, deve essere prevista l'interposizione di fosse biologiche o di vasche Imhoff prima dell'immissione degli scarichi in fognatura.

Art.43 – Divieto di manomissione e danneggiamento delle installazioni fognarie

È fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni all'impianto o alle canalizzazioni.

Le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di manufatti, conseguenti alle trasgressioni dalle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili e penali.

Art.44 - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, l'Ente Gestore della pubblica fognatura procede, secondo la gravità dell'infrazione:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestano elementi che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e ove si manifestano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono incidere sulla corretta funzionalità dell'impianto centralizzato di depurazione e determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La riattivazione degli scarichi può avvenire solo a seguito di revoca della disposta chiusura e dietro presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.

Art.45 – Danno ambientale

Ai sensi del D.L. 152/06, art.300 e seguenti (danno ambientale, bonifica e ripristino dei siti inquinati), il Comune potrà addebitare al titolare dello scarico industriale che non avrà rispettato i limiti di scarico consentiti dal presente Regolamento, le spese tecniche atte a compensare i maggiori oneri di depurazione che si dovranno sostenere onde impedire un potenziale inquinamento ambientale conseguente ad un minor rendimento depurativo degli impianti causato dallo scarico anomalo in fognatura.

Le suddette spese sono quantificate forfettariamente con i seguenti importi:

- per il primo parametro di sostanze non pericolose accertato nello scarico con concentrazione superiore al valore massimo indicato nel Regolamento: Euro 600,00;
- per ogni ulteriore parametro di sostanze non pericolose accertato fuori Regolamento: Euro 300,00;
- Se il parametro accertato rientra fra l'elenco delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della legge 152/06 (arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli, idrocarburi, solventi organici aromatici, solventi organici azotati, composti organici alogenati, pesticidi fosforati, composti organici dello stagno, sostanze di cui è provato il potere cancerogeno): Euro 1.000,00 per ogni parametro. Inoltre, il Comune, in conseguenza di gravi danni causati agli impianti di depurazione da scarichi anomali in fognatura, si riserva di addebitare al titolare dello scarico anche ogni altra spesa sostenuta per il ripristino della funzionalità degli impianti di trattamento e del costo delle eventuali sanzioni subite in conseguenza di accertamenti degli enti di controllo.

Art.46 - Validità delle disposizioni

Eventuali normative nazionali e regionali che venissero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi immediatamente recepite.

Solo in prosieguo il presente regolamento verrà formalmente adeguato alle nuove normative con le Delibere necessarie e conseguenti.

Gli allegati hanno natura esemplificativa e potranno essere modificati e/o sostituiti con atto interno del Comune.

Per quanto non sia espressamente previsto nel presente Regolamento si osservano le disposizioni stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

CAPITOLO VII

Spese di istruttoria e disposizioni tariffarie

Art.47 – Spese di istruttoria delle pratiche

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione e dei pareri preventivi previsti dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. Il Comune determina la somma che il richiedente è tenuto a versare quale condizione di procedibilità della domanda.

1. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale ammissione allo scarico di acque reflue domestiche e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 150,00 – Causale di pagamento “autorizzazione scarico acque domestiche”.
2. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche e di acque meteoriche di dilavamento – Euro 150,00 iva compresa - Causale di pagamento “autorizzazione scarico acque assimilate domestiche”.
3. Rilascio di permesso di allacciamento e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento - Euro 240,00 - Causale di pagamento “permesso e autorizzazione scarico acque industriali”.
4. Rinnovo di autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche, di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento – Euro 150,00 - Causale di pagamento “rinnovo autorizzazione scarico”.
5. Rilascio di parere preliminare relativo ad opere di urbanizzazione – Euro 150,00 - Causale di pagamento “parere preliminare opere urbanizzazione”.
6. Collaudo delle urbanizzazioni con personale del Comune. – Euro 150,00 - Causale di pagamento “collaudo opere urbanizzazione”.

Gli importi citati dovranno essere versati su C.C. bancario o C.C. Postale del Comune di Teglio . riportando l'indicazione della causale di pagamento.

L'originale dell'attestazione di pagamento dovrà essere trasmessa all'Ufficio Tecnico al fine di garantire la procedibilità della domanda.

Si precisa che le somme dovute per la realizzazione delle operazioni di collaudo compensano il gestore per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per la presa in carico delle opere e non comprendono i compensi dovuti al collaudatore delle opere incaricato dall'amministrazione comunale.

Completata l'istruttoria, il Comune provvederà alla notifica definitiva delle eventuali ulteriori spese sostenute, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 124 del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152.

Nel caso in cui l'autorizzazione allo scarico venga negata per il mancato rispetto dei limiti di accettabilità in fognatura, ovvero per altro grave motivo, il Comune è autorizzata ad incamerare comunque l'anticipazione versata in acconto dal richiedente.

Art.48 – Disposizioni tariffarie dell'Ente Gestore

Entro il termine stabilito dalle Leggi vigenti, il Comune quale Ente Gestore del servizio, adotteranno con formale Deliberazione, il canone dovuto dagli utenti per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili.

L'accertamento e la riscossione del canone verranno effettuati dal Comune, nella qualità di Ente Gestore sulla base dei volumi presunti d'acqua per spina nel periodo preso in esame da ciascun utente.

Art.49 – Modalità di fatturazione

Agli utenti civili che sono allacciati all'acquedotto pubblico l'addebito dei costi di fognatura e depurazione è effettuato nella bolletta di consumo dell'acqua prelevata secondo le tariffe definite dalla normativa vigente.

In caso di approvvigionamento idrico autonomo, l'addebito è effettuato con apposita fattura emessa dal Comune sulla base dei volumi presunti.

Gli scarichi industriali saranno addebitati con apposita fattura emessa sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli accertamenti/lettura dei misuratori eseguiti dal Comune e dagli enti di controllo.

Le tariffe e le relative modalità di fatturazione, sono stabilite dal Comune tenuto conto delle disposizioni di legge.

Il Gestore ed il cliente industriale potranno determinare modalità di fatturazione specifiche.

ALLEGATO 1 – MODULISTICA

QUADRO RIASSUNTIVO

	ZONE SERVITE DA FOGNATURA	
	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Modello A Domanda di allaccio alla fognatura e autorizzazione allo scarico; - Questionario A1 sulle caratteristiche dell'insediamento ; - Questionario A2; 	
SCARICHI ASSIMILATI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE	<ul style="list-style-type: none"> - Modello B Domanda di allaccio alla fognatura e autorizzazione allo scarico; - Questionario B1/C1; - Relazione sulle caratteristiche dello scarico e dell'attività che lo origina; 	
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	<ul style="list-style-type: none"> - Modello C Domanda di allaccio alla fognatura; - Questionario B1/C1; 	<ul style="list-style-type: none"> - Modello D Domanda autorizzazione allo scarico; - Questionario D2; - Questionario D3;
SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DI NUOVE LOTTIZZAZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Prescrizioni allegato 2 - Modello E Domanda di allaccio alla fognatura; - Questionario E1; 	

**Ill.mo Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI TEGLIO**
Piazza S.Eufemia n.7
23036 – TEGLIO (SO)

Oggetto: **Domanda di allaccio e Autorizzazione allo Scarico alla rete fognaria Comunale scarichi di acque reflue domestiche.**

Il sottoscritto/a.....nato a..... il residente in
.....via..... n°.....
cod.f.....tel.....

CHIEDE

- l'autorizzazione ad eseguire l'allaccio alla fognatura pubblica;
- l'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica;
relativamente all'immobile sito in..... vian°..... NCU foglio.....
n°

DICHIARO

- di essere a conoscenza della normativa che regola lo scarico delle acque di rifiuto;
- di eseguire i lavori di allacciamento come previsto nel regolamento di fognatura comunale vigente.

li

In Fede

.....

Note:

- La domanda d'allacciamento deve essere compilata in ogni sua parte ed essere corredata dalla seguente documentazione

Allegati:

- Elaborati progettuali (firmati da tecnico abilitato):
 - Planimetria della proprietà scala 1:500;
 - Pianta degli scarichi con il tracciato delle reti (linea Rossa-acque nere/Blu-acque bianche); il diametro dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i dettagli e le quote di immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100);
 - Rilievi dettagli degli eventuali impianti di sollevamento (scala 1:100);
- Dichiarazione del proprietario che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento;
- Versamento di Euro 150,00 - causale "autorizzazione allaccio e scarico acque domestiche";
- Questionario A1-A2.

Questionario A1

01 Causale: 01.1 nuovo scarico 01.2 variazione

02 Proprietà immobile:

02.1 Cognome 02.2 Nome

02.3 Residente in 02.4 Via

02.5 n°..... 02.6 Cod.f

03 Immobile:

03.1 Comune..... 03.2 via.....

03.3 n°..... 03.4 Foglio 03.5 Particella

04 Tipologia dell'insediamento:

costruzione: 04.1 nuova 04.2 ristrutturazione 04.3 esistente

04.4 l'insediamento (o parte) è adibito adattività lavorative

04.5 volume dell'immobile (mc.)

04.6 unità abitative presenti nell'insediamento volume (mc.)

04.7 unità a destinazione diversa da abitazione volume (mc.)

Approvvigionamento idrico : 04.8 Acquedotto Comunale

04.9 Pozzo privato

05 Tipologia dell'insediamento:

Recapito previsto per le acque bianche e nere:

05.1 fognatura 05.2 corso d'acqua superficiale 05.3 subirrigazione

05.4 pozzo assorbente 05.5 subirrigazione drenata

Recapito previsto per le acque meteoriche:

05.6 fognatura 05.7 corso d'acqua Superficiale 05.8suolo

li

In Fede

.....

Questionario A2

01 Causale: 01.1 nuova utenza 01.2 variazioni 01.3 cessazione

02 Titolare Utenza:

02.1 Cognome 02.2 Nome

02.3 residente in 02.4 via.....

02.5 n° 02.6 cod.fisc.

03 Immobile:

03.1 Comune 03.2 via 03.3 n°

03.4 Foglio 03.5 Particella..... 03.6 N° Aut.Scar.....

04 Tipologia dell'insediamento:

	PARAMETRI
Case Collett. - Osped. - Case di cura etc.	Letti n.
Attività Artigianali	Addetti
Uffici - Banche	Addetti
Bar - Gelaterie	Fisso
Ristoranti e Simili	Superf. dei locali di ristorazione
Macellerie - Pescherie - Verdura -	Superf. dei locali
Parrucchieri - Centri Estetici -	Idem
Negozi al Dettaglio	Addetti
Aree commerciali con la superf .> 300 mq	Addetti
Hotel - Alberghi -	Superf. dei locali di ristoraz. + camere
Locali di Spettacolo e Ricreativi (privati)	Capacità massima
Impianti Sportivi	Presenze giornaliere
Teatri - Sale Cinematografiche	Capacità massima

05 Approvvigionamento idrico: Acquedotto comunale

Pozzo privato

lì

Firma

Note:

La denuncia dello scarico deve essere compilata dall'utente del servizio di fognatura comunale in ogni sua parte. Qualsiasi variazione dei dati dichiarati, deve essere comunicata entro 1 mese al Comune di Teglio.

**Ill.mo Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI TEGLIO**
Piazza S.Eufemia n.7
23036 – TEGLIO (SO)

Oggetto: **Domanda di allaccio e Autorizzazione allo Scarico alla rete fognaria Comunale scarichi di assimilati ad acque reflue domestiche.**

Il sottoscritto/a.....nato a..... il residente in
.....via..... n°.....
cod.f.....tel.....

CHIEDE

- l'autorizzazione ad eseguire l'allaccio alla fognatura pubblica;
- l'autorizzazione allo scarico nella fognatura pubblica;
relativamente all'immobile sito in..... vian°..... NCU foglio.....
n°

DICHIARO

- di essere a conoscenza della normativa che regola lo scarico delle acque di rifiuto;
- di eseguire i lavori di allacciamento come previsto nel regolamento di fognatura comunale vigente.

li

In Fede

.....

Note:

- La domanda d'allacciamento deve essere compilata in ogni sua parte ed essere corredata dalla seguente documentazione

Allegati:

- Elaborati progettuali (firmati da tecnico abilitato):
 - Planimetria della proprietà scala 1:500;
 - Pianta degli scarichi con il tracciato delle reti (linea Rossa-acque nere/Blu-acque bianche); il diametro dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i dettagli e le quote di immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100);
 - Rilievi dettagli degli eventuali impianti di sollevamento (scala 1:100);
- Dichiarazione del proprietario che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento;
- Versamento di Euro 150,00 - causale "autorizzazione allaccio e scarico acque assimilati ad acque reflue domestiche";
- Questionario A1-A2.

**Ill.mo Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI TEGLIO**
Piazza S.Eufemia n.7
23036 – TEGLIO (SO)

Oggetto: **Domanda di allaccio alla rete fognaria Comunale scarichi di acque reflue industriali.**

Il sottoscritto/a.....nato a..... il residente in
.....via..... n°.....
cod.f.....tel.....

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire l'allaccio alla fognatura pubblica dal quale si origineranno scarichi industriali relativamente all'immobile sito in..... via n°..... NCU foglio..... n°

DICHIARO

- di essere a conoscenza della normativa che regola lo scarico delle acque di rifiuto;
- di eseguire i lavori di allacciamento come previsto nel regolamento di fognatura comunale vigente.

li

In Fede

.....

Note:

- La domanda d'allacciamento deve essere compilata in ogni sua parte ed essere corredata dalla seguente documentazione

Allegati:

- Elaborati progettuali (firmati da tecnico abilitato):
 - Planimetria della proprietà scala 1:500;
 - Pianta degli scarichi con il tracciato delle reti (linea Rossa-acque nere/Blu-acque bianche); il diametro dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i dettagli e le quote di immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100);
 - Rilievi dettagli degli eventuali impianti di sollevamento (scala 1:100);
- Dichiarazione del proprietario che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento;
- Versamento di Euro 150,00 - causale "autorizzazione allaccio e scarico acque assimilati ad acque reflue domestiche";
- Questionario B1-C1.

Questionario B1/C1

01 Causale: 01.1 nuovo scarico 01.2 variazione

02 Proprietà dell'immobile:

02.1 Cognome/Ditta..... 02.2 Nome.....

02.3 residente (sede in)..... 02.4 via

02.5 n°..... 02.6 c.f.,(P.Iva)

03 Immobile:

03.1 Comune 03.2 via

03.3 n°..... 03.4 Foglio..... 03.5 Particella

04 Tipologia dell'insediamento:

costruzione: 04.1 nuova 04.2 ristrutturazione 04.3 esistente

04.4 autorizzazione dell'allaccio: n°..... del

04.5 autorizz. provvisoria allo scarico. n°..... del

04.6 l'insediamento ha superficie scoperte scolanti di estensione > 2.000 mq.

04.7 l'insediamento è munito di separatori di 1a pioggia

04.8 volume dell'immobile (mc)

04.9 unità abitative presenti nell'insediamento: volume (mc)

04.10 unità a destinazione diversa da abitazione: volume (mc)

04.11 approvvigionamento idrico: Acquedotto comunale

Pozzo privato

05 Tipologia dello scarico:

Recapito per le acque bianche, nere e di processo:

fognatura corso d'acqua superficiale subirrigazione

pozzo assorbente subirrigazione drenata depuratore

Recapito previsto per le acque meteoriche:

fognatura corso d'acqua superficiale suolo

li

In Fede

.....

**Ill.mo Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI TEGLIO**
Piazza S.Eufemia n.7
23036 – TEGLIO (SO)

Oggetto: **Richiesta di Autorizzazione allo scarico nella rete fognaria Comunale di acque reflue industriali.**

Il sottoscritto/a.....nato a..... il residente in
.....via..... n°.....
cod.f.....tel.....

CHIEDE

l'autorizzazione ad eseguire l'allaccio alla fognatura pubblica dal quale si origineranno scarichi industriali relativamente all'immobile sito in..... vian°..... NCU foglio..... n°

DICHIARO

- di essere a conoscenza della normativa che regola lo scarico delle acque di rifiuto;
- di eseguire i lavori di allacciamento come previsto nel regolamento di fognatura comunale vigente.

li

In Fede

.....

Note:

- La domanda d'allacciamento deve essere compilata in ogni sua parte ed essere corredata dalla seguente documentazione

Allegati:

- Elaborati progettuali (firmati da tecnico abilitato):
 - Planimetria della proprietà scala 1:500;
 - Pianta degli scarichi con il tracciato delle reti (linea Rossa-acque nere/Blu-acque bianche); il diametro dei tubi, la loro pendenza, i pozzetti di ispezione, i sifoni, i dettagli e le quote di immissione nella fognatura pubblica (scala 1:100);
 - Rilievi dettagli degli eventuali impianti di sollevamento (scala 1:100);
- Dichiarazione del proprietario che i dati forniti rispondono a verità e che le caratteristiche delle acque reflue scaricate presentano e presenteranno sempre caratteristiche contenute entro i limiti indicati dal presente Regolamento;
- Versamento di Euro 150,00 - causale "autorizzazione allaccio e scarico acque assimilati ad acque reflue domestiche";

Questionario D2

Causale: nuova utenza variazione cessazione

Responsabile Utenza:

Cognome Nome

residente in via n°.....

Ditta sede in

via n°..... P.iva

Cod. Istat Attività svolta

Immobile:

Comune via n°.....

Foglio Particella N° Aut. S car.

Caratteristiche dello scarico:

PROVENIENZA	QUANTITA' MEDIE GIORNALIERE (MC)	QUANTITA' TOTALE ANNUA (MC)	DURATA DELLO SCARICO (ORE/GIORNO)	PORTATA DI PUNTA (LT/SECONDO)
Servizi igienici, mense , abitazioni				
Acque di Processo				
Acque di raffreddamento				
Acque di prima pioggia				

Gli scarichi contengono sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 D.Lg.vo 152/99.

Approvvigionamento Idrico: Acquedotto comunale

Pozzo privato

li

In Fede.....

Note:

Il questionario va compilato in ogni sua parte, allegando documentazione tecnica sufficiente alla caratterizzazione: del processo industriale che origina lo scarico, delle modalità dello scarico (continuo-discontinuo-occasionale), delle sostanze presenti (tipo e concentrazione), delle caratteristiche chimico fisiche principali (temp.-Ph-durezza-colore-odori-ecc.) e delle eventuali presenze di batteri, virus e altri componenti microbiologiche.

Questionario D3

(Scarichi Pericolosi)

Causale: nuova utenza variazione cessazione

Responsabile utenza:

Cognome..... Nome

residente in via n°.....

tel.....**Ditta**.....sede in

via n°..... P.Iva.....,

Immobile:

Comune..... vian°.....

Foglio.....Particella N°Aut.S car.

La Ditta richiedente che produce e/o trasforma e/o utilizza sostanze nell'elenco sottostante, considerate pericolose ai fini della tutela dell'ambiente, deve attenersi ai limiti fissati per legge dall'Ente Gestore, secondo le norme richiamate dal D.Lg.vo 152/99

Tabella 3/A

Settore produttivo	Capacità Produttiva	mensile	Giornaliera (*)
Estrazione dello zinco, raffinazione del piombo e dello zinco, industria dei metalli non ferrosi e del cadmio metallico			
Fabbricazione dei composti del cadmio	Kg. di cadmio trattato		
Produzione di pigmenti	Kg. di cadmio trattato		
Fabbricazione di stabilizzanti	Kg. di cadmio trattato		
Fabbricazione di batterie primarie e secondarie	Kg. di cadmio trattato		
Galvanostegia	Kg. di cadmio trattato		
Mercurio (settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Salamoia riciclata - da applicare all'Hg presente negli effluenti provenienti dall'unità di produzione del cloro	t. di capacità produttiva di cloro		

Settore produttivo	Capacità Produttiva	mensile	Giornaliera (*)
Salamoia riciclata - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale	t. di capacità produttiva di cloro		
Salamoia a perdere - da applicare al totale del Hg presente in tutte le acque di scarico contenenti Hg provenienti dall'area dello stabilimento industriale.	t. di capacità produttiva di cloro		
Mercurio (settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini)			
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per la produzione di cloruro di vinile	t. di capacità produttiva di CVM		
Aziende che impiegano catalizzatori all'Hg per altre produzioni	Kg. di mercurio trattato		
Fabbricazione dei catalizzatori contenenti Hg utilizzati per la produzione di CVM	Kg. di mercurio trattato		
Fabbricazione dei composti organici ed inorganici del mercurio	Kg. di mercurio trattato		
Fabbricazione di batterie primarie contenenti Hg	Kg. di mercurio trattato		
Industrie dei metalli non ferrosi - Stabilimenti di ricupero del mercurio - Estrazione e raffinazione di metalli non ferrosi			
Stabilimenti di trattamento dei rifiuti tossici contenenti mercurio			
Esaclorocicloesano (HCH)			
Produzione HCH	t. di capacità produttiva di HCH		
Estrazione lindano	t. di capacità produttiva di HCH		
Produzione ed estrazione lindano	t. di capacità produttiva di HCH		

Settore produttivo	Capacità Produttiva	mensile	Giornaliera (*)
DDT			
Produzione DDT compresa la formulazione sul posto di DDT	t. di sostanze prodotte, trattate e utilizzate		
Pentaclorofenolo (PCP)			
Produzione del PCP Na idrolisi dell'esaclorobenzene	t. di sostanze prodotte, trattate e utilizzate		
Aldrin, dieldrin, endrin, isodrin			
Produzione e formulazione di: I drin e/ o dieldrin e/o endrin e/o isodrin	t. di sostanze prodotte, trattate e utilizzate		
Produzione e trattamento di HCB			
Esaclorobenzene (HCB)			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione	g. HCB / t. di capacità produttiva totale di PER + CCl4		
Produzione di tricloroetilene e/o percloroetilene con altri procedimenti			
Esaclorobutadiene			
Produzione di percloroetilene (PER) e di tetracloruro di carbonio (CCl4) mediante perclorurazione	g. HCBD / t. di capacità produttiva totale di PER + CCl4		
Produzione di tricloroetilene e/o di percloroetilene mediante altri procedimenti			
Cloroformio			
Produzione clorometani del metanolo o da combinazione di metanolo e metano	t. di capacità produttiva		
Produzione clorometani mediante clorurazione del metano	t. di capacità produttiva		
Tetracloruro di carbonio			
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento con lavaggio	t. di capacità produttiva CCl4 e di percloroetilene		
Produzione di tetracloruro di carbonio mediante perclorurazione – procedimento senza lavaggio	t. di capacità produttiva CCl4 e di percloroetilene		
Produzione di clorometani mediante clorurazione del metano (compresa la clorolisi sotto pressione a partire dal metanolo.			
Produzione di clorofluorocarburi			
1,2 dicloroetano (EDC)			
Unicamente produzione 1,2 dicloroetano	t.		

Settore produttivo	Capacità Produttiva	mensile	Giornaliera (*)
Produzione 1,2 dicloroetano e trasformazione e/o utilizzazione nello stesso stabilimento tranne che per l'utilizzazione nella produzione di scambiatori di calore	t.		
Utilizzazione di EDC per lo sgrassaggio dei metalli (in stabilimenti industriali diversi da quelli del punto precedente)			
Trasformazione di 1,2 dicloetano in sostanze diverse dal cloruro di vinile	t.		
Tricloroetilene			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (PER)	t.		
Utilizzazione TRI per lo sgassaggio dei metalli	t.		
Triclorobenzene (TCB)			
produzione di TCB per disidroclorazione e/o trasformazione di TCB	t.		
produzione e trasformazione di clorobenzeni mediante clorazione	t.		
Percloroetilene (PER)			
Produzione di tricloroetilene (TRI) e di percloroetilene (procedimenti TRI-PER)	t.		
Produzione di tetracloruro di carbonio e di percloroetilene (procedimenti TETRAPER)	t.		
Utilizzazione di PER per lo sgrassaggio metalli			
Produzione di clorofluorocarbonio			

- Nel caso di presenza nello scarico di sostanze pericolose è necessario allegare un parere dell'ARPA sulla possibilità di operare lo scarico in fognatura

li

il richiedente

.....

Ill.mo Signor
SINDACO
DEL COMUNE DI TEGLIO
Piazza S.Eufemia n.7
23036 – TEGLIO (SO)

Oggetto: **Richiesta di parere per fognatura e acquedotto relativo alla nuova lottizzazione denominata**
“.....” nel Comune di

Il sottoscritto/a.....nato a..... il residente in
.....via..... n°.....
cod.f.....recapito telefonico.....

CHIEDE

parere sul progetto di opere di urbanizzazione primaria, rete scarico acque nere, rete scarico acque meteoriche, rete
acquedotto di nuovo piano di lottizzazione denominato “.....”

li

In Fede

.....

Note:

- La richiesta di parere deve essere compilata in ogni sua parte ed essere corredata dalla seguente documentazione:
- 1 copia planimetria schema fognature e acquedotto in formato cartaceo
 - 1 copia profilo longitudinale delle condotte in formato cartaceo
 - 1 copia planimetria schema fognature e acquedotto in formato digitale (dwg, dxf...)
 - 1 copia profilo longitudinale delle condotte in formato digitale (dwg, dxf...)
 - Relazione tecnica contenente i materiali da utilizzare, i diametri, popolazione insediabile, eventuale sollevamento

Questionario E1

Codice MOD

Revisione N°/.....

01 Destinazione urbanistica della lottizzazione:

- abitativo artigianale
- industriale negozi/uffici
- agricolo Altro (.....)

02 Data prevista di realizzazione dell'opera:

Indicare una data indicativa

03 Tipologia di progettazione:

- Studio Preliminare
- Definitivo Esecutivo

04 Area intervento: mq Area edificabile: mq

Area verde: mq

05 Abitanti insediabili n°: Residenti Fluttuanti

06 Scarichi industriali (previsti): mc/anno max.....mc/h

07 Aree pubbliche (strade, parcheggi): Area impermeabile: mq

Area verde: mq

07.01 Tipo di recapito acque meteoriche:

- Suolo Corpo idrico Fognatura

08 Aree private: Area impermeabile: mq

Area verde: mq

08.01 Tipo di recapito acque meteoriche:


- Suolo Corpo idrico Fognatura

li


Firma

.....


ALLEGATO 2 - SCHEMA DI SERVIZIO




ALLEGATO 3 - SCHEMA ALLACCIAMENTO DOMESTICO




ALLEGATO 4 - SCHEMA ALLACCIAMENTO INDUSTRIALE



ALLEGATO 5 - SCHEMA ALLACCIAMENTO INDUSTRIALE



ALLEGATO 6 - POZZETTO D'ISPEZIONE A CONFINE DI PROPRIETA



ALLEGATO 7 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Normativa Europea:

- Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Direttiva modificata dalla Decisione 2001/2455/CE.
- Direttiva 91/271/CEE Consiglio 21/05/1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;
- Direttiva 91/676/CEE Consiglio 12/12/1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 98/15/CE recante modifica alla Direttiva 91/271/CEE

Normativa Nazionale:

- Regio decreto 25 luglio 1904, n.523 .Testo unico sulle opere idrauliche;
- Regio decreto 11 dicembre 1933. Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici;
- Legge 5 gennaio 1994, n°36 Disposizioni in materia di risorse idriche (Legge Galli) (in parte abrogata dall'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006);
- Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36,in materia di risorse idriche;
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n.31. Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- Decreto Min. Ambiente 12 giugno 2003, n.185. Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n.59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n.152. Norme in materia ambientale.

Normativa regionale:

- Deliberazione di Giunta Regionale 29 Marzo 2006, n. VIII/2244. Approvazione del Programma di Tutela ed Uso delle Acque, ai sensi dell'art. 44 del Decreto Legislativo 152/99 e dell'art. 55 comma 19 della Legge Regionale 26/2003 ·Legge regionale 8 Agosto 2006, n.18. Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge reg. n. 26 del 2003;
- Legge regionale 12 dicembre 2003, n.26. Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n.2. Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n.3. Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n.4. Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- D.G.R. 05.04.2006 n.8/2318 N.T.reg. in materia di trattamento di scarichi di acque reflue.

ALLEGATO 8 - Prescrizioni relative alle modalità di realizzazione di canalizzazioni fognarie, a servizio di aree di nuova lottizzazione a destinazione residenziale e non, da cedersi in proprietà al comune

1: Ambito di applicazione

L'ambito di applicazione delle linee guida è costituito da reti di fognatura esterna pubblica, a servizio di aree soggette a piano di lottizzazione, costruite da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione, che saranno successivamente cedute al Comune.

Pertanto, tali reti dovranno essere progettate secondo le prescrizioni fornite dal Comune e comunque nel rispetto della legislazione vigente a livello nazionale e regionale in materia e dei Regolamenti Comunali di Igiene.

Le prescrizioni di seguito riportate possono, in presenza di alcune situazioni locali particolari, essere modificate ed integrate.

Inoltre, tali prescrizioni sono di carattere assolutamente generale e quindi non esaustive; pertanto, la conformità del progetto ai requisiti di buona tecnica e la sua rispondenza alle disposizioni normative saranno valutate dopo la presa visione dello stesso.

Le indicazioni riportate si applicano alle aree dichiarate servite da pubblica fognatura, per le quali è obbligatorio provvedere al collettamento delle acque reflue nelle reti fognarie esistenti.

Qualora le reti esistenti fossero insufficienti per recepire gli scarichi delle nuove aree di insediamento, risulteranno a carico del privato gli oneri per la sostituzione delle condotte esistenti con condotte di diametro adeguato.

2: Progetto di nuove urbanizzazioni

La costruzione di condotti o di parte della rete di fognatura da parte di privati viene realizzata su autorizzazione del Sindaco, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi titolo.

Il progetto, da consegnare all'Ufficio Tecnico Comunale in triplice copia deve essere firmato dal progettista incaricato e contenere i seguenti allegati tecnici:

-corografia della zona in scala 1:10000;

-planimetria dell'area da servire (scala di riferimento 1:1000/1:2000);

-planimetria con l'indicazione della rete di progetto (scala di riferimento 1:500/1:1000);

-profili altimetrici delle condotte;

-particolari delle sezioni di posa;

-particolari costruttivi dei manufatti;

-relazione tecnica descrittiva contenente le caratteristiche generali dell'opera e i calcoli effettuati.

3: Prescrizioni tecniche da seguire nella esecuzione delle opere: caratteri generali

Il sistema di fognatura da adottare (misto o separato) dovrà essere stabilito sulla base della tipologia e delle caratteristiche idrauliche di quello comunale già esistente (nel seguito indicato semplicemente come comunale o esistente).

Nel caso in cui la rete comunale esistente fosse di tipo separato, il sistema di progetto dovrà preferibilmente essere di tipo separato, con la rete nera di progetto che verrà allacciata alla rete nera comunale, mentre la rete delle acque bianche di nuova realizzazione potrà allacciarsi alla rete meteorica comunale, oppure scaricare in un corso d'acqua superficiale opportunamente scelto, previa richiesta di permesso di scarico agli uffici provinciali competenti per territorio e all'ente gestore del corso d'acqua.

Nel caso in cui la rete comunale esistente fosse di tipo misto, la rete di progetto potrà essere sia di tipo separato che misto.

Nel primo caso, la rete delle acque nere di progetto convoglierà nella rete mista esistente, mentre la rete acque meteoriche di nuova realizzazione convoglierà in un corso d'acqua superficiale opportunamente scelto, previa richiesta di permesso di scarico agli uffici provinciali competenti per territorio e all'ente gestore del corso d'acqua.

Nel secondo caso, la rete di progetto potrà convogliare tutte le acque miste nel sistema comunale, oppure le sole acque nere, a gravità o tramite sollevamento meccanico, eventualmente a mezzo di opportuno manufatto scaricatore, da realizzarsi sull'ultimo tronco della rete di progetto; grazie allo stesso manufatto, le acque di pioggia proseguiranno verso un cavo superficiale.

In tutti i casi, dovrà verificarsi la compatibilità idraulica tra le portate immesse e il cavo ricettore, sia esso un collettore fognario che un corso d'acqua superficiale, in modo tale da scartare immediatamente le eventuali soluzioni idraulicamente non funzionali. La scelta stessa dei punti di immissione sarà subordinata alla positività di tale verifica nonché ad altri fattori, tra i quali la necessità di rendere i percorsi i più brevi possibili nonché garantire, se possibile, pendenze scolanti non inferiori allo 0,2 % nel caso di collettori di acque miste o nere e allo

0,1% nel caso di tronchi convoglianti le sole acque di pioggia. Inoltre, nel caso di scarico in corso d'acqua superficiale, qualora la portata da scaricare eccedesse la capacità di trasporto del cavo, si renderà necessaria la realizzazione di un bacino di laminazione con lo scopo di contenere le portate in uscita entro valori tollerabili dal ricettore.

In ogni caso, qualunque sia la natura del sistema di progetto, le fognature interne dei singoli lotti privati dovranno essere di tipo separato, prevedendo due pozzetti di allacciamento, uno per la rete acque bianche (convogliante le acque dei tetti e delle superfici pavimentate) e uno per la rete acque nere (convogliante i reflui domestici), la cui realizzazione dovrà essere prevista al limite di proprietà in modo da permettere l'ispezione da parte del personale Comunale.

3.1: Contenuti di ciascun elaborato

3.1.1: Planimetria dell'area da servire

In questa tavola va indicata dettagliatamente l'area da servire, la sua suddivisione in lotti, tutte le costruzioni (evidenziandone l'altezza dei fabbricati e l'eventuale presenza di parcheggi sotterranei), esistenti e da realizzare, con l'indicazione per ciascuna del numero di abitanti insediati o da insediare, le strade, le piazze e i parcheggi, esistenti e di progetto.

Con campiture differenti, andranno indicate le diverse tipologie di superfici scolanti, alle quali corrisponderà un assegnato valore del rapporto di impermeabilizzazione.

3.1.2: Planimetria con l'indicazione della rete di progetto

In questa tavola va individuato il tracciato planimetrico delle rete di progetto, con la sua suddivisione in tronchi, di cui andranno indicati i diametri, le pendenze e i materiali, con particolare riguardo per la segnalazione dei punti di recapito, sia il recapito un collettore di fognatura esistente o un corso d'acqua superficiale. Sempre in questo elaborato grafico, vanno indicati (posizione planimetrica a mezzo di opportuno simbolo) tutti i manufatti presenti in rete, ovvero:

-pozzetti d' ispezione, da posizionarsi secondo i vincoli prescritti dalla seguente tabella 1 e in ogni caso in presenza di un cambio di diametro, di direzione, di una confluenza e in corrispondenza della sezione iniziale di tutti i tronchi di testa;

-caditoie pluviali, con relativi allacciamenti alla rete, per la raccolta delle acque provenienti dalle superfici pavimentate ad uso pubblico; il loro numero va stabilito assumendo per ciascuna caditoia un'area di competenza indicativamente contenuta entro i 400 mq e una distanza massima tra due caditoie successive di 20 m; inoltre, la loro localizzazione non deve interferire con le altre reti di servizi presenti in sede stradale;

-allacciamenti privati e relativi pozzetti, da posizionarsi secondo quanto già detto nel paragrafo 3 e con l'accorgimento di cui al precedente punto;

-eventuale sistema di separazione e raccolta delle acque di prima pioggia;

-eventuali vasche di laminazione delle portate meteoriche;

-eventuali scaricatori;

-eventuali stazioni di sollevamento;

-eventuali dispositivi di cacciata;

-altri dispositivi.

Diametro interno [mm]	Distanza [m]
minore di 600	30 – 40
da 600 a 1000	40 – 50
da 1000 a 1700	60 – 80
oltre i 1700	100

Tabella 1: Distanza tra i pozzetti

3.1.3: Profili altimetrici delle condotte

In questa tavola, la cui redazione prevedrà una scala verticale pari ad almeno 10 volte quella orizzontale, dovranno essere riportati i profili altimetrici di tutte le condotte da realizzare, con l'indicazione di:

-punti quotati sul terreno;

-posizione (ascissa dall'origine del profilo) di pozzetti d'ispezione ed eventuali altri manufatti;

-quota fondo condotti;

-quota cielo condotti;

-diametri dei tronchi;

-materiali;

-pendenze;

-distanze parziali;

-distanze progressive;

-vie percorse.

Inoltre, nel caso di un cambiamento di diametro, i profili andranno tracciati in modo da allineare i cieli delle condotte, al fine di evitare condizioni di funzionamento in pressione a seguito dell'innescò di profili di rigurgito dovuti ad immissioni laterali; oltre alla modalità precedentemente richiamata, risulta ammissibile esclusivamente l'allineamento delle condotte conseguito attraverso l'allineamento delle linee di pelo libero corrispondenti alle portate di dimensionamento.

Le reti fognarie dovranno essere realizzate in modo che le pendenza di ciascun tratto rispetti i vincoli proposti al punto 3 della presente nota (0,2 % nel caso di collettori di acque miste o nere e allo 0,1 % nel caso di tronchi convoglianti le sole acque di pioggia) e che i diametri interni non siano inferiori a 20 cm per quanto attiene alle reti convoglianti acque nere e 30 cm per quanto attiene alle reti convoglianti acque miste o di sola pioggia.

3.1.4: Particolari delle sezioni di posa

In questa tavola si dovranno rappresentare in dettaglio le differenti tipologie di sezioni di posa previste, con i particolari delle trincee di scavo e delle caratteristiche dei materiali di riempimento. Nel caso di sistema di fognatura di tipo separato, le reti dovranno essere realizzate sfalsate in primo luogo planimetricamente, ad evitare che interventi di qualsivoglia tipo sulla più profonda vengano ostacolati dalla presenza di quella più superficiale, e in secondo luogo altimetricamente, al fine di rendere possibili eventuali incroci (si ricorda che tutte le reti di servizi devono essere sfalsate sia planimetricamente che altimetricamente per gli stessi motivi appena richiamati), con la rete delle acque nere a profondità maggiore. Inoltre, entrambe devono essere collocate, quando possibile, al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, garantendo che tra l'estradosso della rete più superficiale e la generatrice inferiore della rete dell'acquedotto vi sia un franco di almeno 30 cm.

3.1.5: Particolari costruttivi dei manufatti

In questa tavola dovranno essere rappresentati, nella scala più opportuna, i particolari costruttivi di tutti i manufatti presenti in rete; nel caso di più manufatti di una stessa tipologia, sarà sufficiente la rappresentazione di un loro stereotipo.

I manufatti presenti in rete sono gli stessi già individuati in 3.1.2, ovvero:

- pozzetti d'ispezione;
- caditoie pluviali e relativi allacciamenti alla rete;
- allacciamenti privati e relativi pozzetti;
- eventuale sistema di separazione e raccolta delle acque di prima pioggia;
- eventuali vasche di laminazione delle portate meteoriche;
- eventuali stazioni di sollevamento;
- eventuali scaricatori;

-eventuali dispositivi di cacciata;

-altri dispositivi.

3.1.5.1: Pozzetti d'ispezione

Le dimensioni minime in pianta di dette camerette devono essere di 1,00 m x 1,00 m, se quadrate o rettangolari, e Ø 1,00 m se tondi, al fine di garantire la possibilità di ispezione. Le camerette d'ispezione per le reti separate dovranno essere distinte tra loro, utilizzando quando possibile uno stesso manufatto per entrambe le ispezioni, purché dotato al suo interno di un setto separatore; pertanto, l'accesso al manufatto avverrà attraverso due distinti chiusini.

I chiusini saranno in ghisa sferoidale, conformi alla norma UNI EN 124, di tipo carrabile D400, con guarnizioni antivibranti e chiavi di bloccaggio, preferibilmente di forma rotonda e con diametro minimo interno di 600 mm.

I pozzetti andranno realizzati con il fondo allineato al fondo della condotta in ingresso di maggior diametro, al fine di ridurre al minimo i fenomeni dissipativi di energia ed evitare ripetuti interrimenti.

Il senso d'immissione nei pozzetti potrà al più essere perpendicolare e mai controcorrente. In ogni caso è comunque preferibile che l'immissione perpendicolare, quando non può essere evitata (strada che devia a 90 gradi), venga realizzata attraverso due successivi inviti a 45 gradi.


Si prescrive che i pozzetti di profondità minore di 4 metri non siano dotati di scale di accesso a pioli.

Qualora la profondità dei pozzetti ecceda i 4 metri, si prescrive che le scale di accesso siano realizzate a pioli, conformi alla norma DIN 19555, in acciaio inossidabile o in acciaio zincato e rivestito in materiale plastico antiscivolo.

3.1.5.2: Caditoie pluviali e relativi allacciamenti alla rete

Le caditoie pluviali dovranno essere esclusivamente del tipo a griglia (in sede stradale), dotate di pozzetto semplice e sifonato con sifone a curva a 90° interno allo stesso pozzetto (conformi alla figura seguente), di dimensioni interne minime di mt 0,45 x 0,45 x 0,70.

Figura 1 – caditoia stradale



L'allacciamento alla fognatura potrà avvenire per innesto del raccordo in un pozzetto d'ispezione o direttamente nel collettore di fognatura. In entrambi i casi, l'innesto dovrà avvenire a favore di flusso o al più ad angolo retto. Nel caso di collettamento diretto in condotta l'allacciamento dovrà essere realizzato per quanto possibile nell'intradosso della stessa; qualora ciò non fosse possibile, la quota di scorrimento del raccordo d'innesto non dovrà essere in ogni caso inferiore alla quota corrispondente al massimo riempimento di progetto del tronco ricettore.


Inoltre, il raccordo d'innesto non dovrà sporgere all'interno della sezione del tronco ricettore per più di 5 cm, al fine di evitare impedimenti alla regolare capacità di trasporto di quest'ultimo.

La dimensione minima interna dei raccordi d'innesto è prescritta di 15 cm e in ogni caso si dovrà procedere al ricoprimento dell'intero condotto, qualsiasi sia il materiale utilizzato per realizzarlo, con calcestruzzo, per uno spessore di ricopertura non inferiore ai 20 cm, al fine di garantire l'idoneità a sopportare i carichi stradali.

3.1.5.3: Allacciamenti privati e relativi pozzetti

Ogni allacciamento privato sarà dotato di due distinti pozzetti, ciascuno sifonato con sifone a doppia curva (o tipo Firenze), di dimensioni interne minime di 0,45 m x 0,45 m x 0,70 m e dotato di chiusino in ghisa per l'ispezione.

Figura 2 – allaccio tipo



Qualora fossero realizzati due distinti allacciamenti è ammesso che l'allacciamento di fognatura nera non sia sifonato (al fine di evitare depositi sul fondo del sifone) in questo caso il fondo del pozzetto deve essere allineato al fondo della condotta in uscita al fine di evitare depositi di materiale.

Come già detto, la loro realizzazione dovrà essere prevista al limite di proprietà.

L'allacciamento alla fognatura, se prevista di tipo misto, sarà possibile attraverso la realizzazione di un unico allacciamento a quest'ultima, purché convogliante le acque prelevate da entrambi i pozzetti. Relativamente all'innesto in rete, valgono le stesse considerazioni del paragrafo precedente. La dimensione minima interna dei raccordi d'innesto è prescritta di 15 cm e in ogni caso si dovrà procedere al ricoprimento dell'intero condotto, qualsiasi sia il materiale utilizzato per realizzarlo, con calcestruzzo per uno spessore di ricopertura non inferiore ai 20 cm, al fine di garantire l'idoneità a sopportare i carichi stradali.

Qualora l'allacciamento privato dovesse convogliare acque provenienti da insediamento produttivo, valgono le stesse condizioni riportate precedentemente, fatta salva la collocazione del pozzetto, che dovrà essere direttamente accessibile dal personale Comunale giorno e notte, dovrà avere dimensioni interne non inferiori a 0,45 m x 0,45 m x 0,70 m e fondo ribassato di cm. 50 rispetto al piano di scorrimento per permettere il campionamento dei reflui.

3.1.5.4: Sistema di separazione e raccolta delle acque di prima pioggia

Nel caso l'area di nuova lottizzazione fosse della tipologia di seguito descritta , si dovrà provvedere, prima dello scarico in corso d'acqua superficiale, alla realizzazione di un sistema per la raccolta delle acque di prima pioggia comprensivo di:

-pozzetto deviatore delle acque di prima pioggia;

-vasca di prima pioggia, di volume utile pari 50 mc/haimp, eventualmente munita di pompe per il rilancio nella rete comunale;

-pozzetto di confluenza con la rete comunale, per il quale valgono le stesse prescrizioni di cui al paragrafo 3.1.5.1.

La realizzazione di vasche di prima pioggia risulta necessaria, in ottemperanza al Regolamento Regionale 24/03/2006 n°4, ogni qual volta vi siano aree destinate alle attività produttive elencate in seguito:

Tabella 2: Attività produttive obbligate alla realizzazione di vasche di prima pioggia

a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:

- 1) industria petrolifera;
- 2) industrie chimiche;
- 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
- 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
- 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
- 6) produzione di pneumatici;
- 7) aziende tessili che eseguono stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
- 8) produzione di calcestruzzo;
- 9) aree intermodali;
- 10) autofficine;
- 11) carrozzerie;

b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione (qualsiasi sia la superficie scolante);

c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli (qualsiasi sia la superficie scolante);

d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico,

3.1.5.5: Vasca di laminazione delle portate meteoriche

Nel caso di scarico in corso d'acqua superficiale, qualora la portata da scaricare eccedesse la capacità di trasporto del cavo, si renderà necessaria la realizzazione di un bacino di laminazione, con lo scopo di contenere le portate in uscita entro valori tollerabili, le cui dimensioni dovranno stabilirsi sulla base della portata in ingresso di progetto e di quella massima in uscita compatibile con la capacità di trasporto del ricettore.

3.1.5.6: Stazioni di sollevamento

Nel caso non si riuscisse a realizzare un impianto interamente a gravità, si renderà necessaria la realizzazione di camerette di sollevamento per l'allontanamento delle acque luride. In nessun caso dovranno realizzarsi sollevamenti delle acque di pioggia, data l'entità delle portate ad esse connesse.

Per le camerette di sollevamento, si raccomanda di seguire le seguenti prescrizioni:

- realizzazione delle condotte prementi esclusivamente in acciaio inossidabile;
- installazione di almeno due pompe, di cui una con funzione di riserva attiva, del tipo ad installazione automatica con guide e piede di accoppiamento;
- il quadro di comando delle pompe (del tipo ad installazione esterna) dovrà prevedere l'avviamento alternato delle pompe, con un'opportuna segnalazione di emergenza;
- accesso alla cameretta attraverso botole carrabili in acciaio zincato o in ghisa sferoidale;
- sulla tubazione di mandata di ogni singola pompa sarà installata una saracinesca e una valvola di ritegno;
- realizzazione di uno scarico di troppo pieno, convogliante in un corso d'acqua superficiale, che entrerà in funzione nei casi di malfunzionamento delle pompe e/o di interruzione momentanea dell'erogazione di energia elettrica;

-realizzazione di by-pass verso il recapito superficiale, nel caso di sistema di progetto unitario convogliante in stazione le portate miste; in questo caso, in tempo di pioggia, le pompe solleveranno una quota della portata mista corrispondente alla portata nera da addurre alla depurazione (assunta quale base per la scelta delle pompe), mentre la restante proseguirà, attraverso il by – pass, verso il recapito superficiale;

-realizzazione di organo di intercettazione (paratoia), da realizzarsi a monte della stazione di sollevamento e a valle della condotta di by-pass, tale da permettere l'intercettazione di tutte le acque in arrivo alla stazione stessa e garantire la possibilità di operarvi all'interno.

3.1.5.7: Scaricatori di piena

Nel caso di sistema di progetto di tipo unitario, il collettamento nel sistema comunale della portata nera (che deve essere inviata alla depurazione) verrà realizzato attraverso opportuno manufatto scaricatore sul collettore finale, la cui funzione è quella appunto di lasciar procedere verso la depurazione l'intera portata in arrivo, finché essa non è sufficientemente diluita, e di convogliare verso il recapito finale le portate eccedenti quella da depurare. La portata nera da addurre alla depurazione (quindi da collettare nella rete comunale) è assunta, secondo il P.R.R.A. e le indicazioni del Regolamento Regionale n° 3 del 24/03/2006, pari al più elevato dei seguenti valori:

-a), apporto di 750 litri per abitante equivalente al giorno (elevato a 1.000 in corrispondenza di sfioratori le cui acque eccedenti siano recapitate in laghi ovvero sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo), considerati uniformemente distribuiti nelle 24 ore, determinando in termini idraulici, ossia per rapporto tra il consumo giornaliero medio industriale accertato e la dotazione idrica della popolazione residente, assunta pari a 200 l/abxg, gli a.e. degli scarichi di acque reflue industriali non caratterizzabili in base all'apporto di sostanze biodegradabili;

-b) rapporto di diluizione pari a 2 rispetto alla portata nera, calcolata come media giornaliera per gli apporti civili e come media su 12 ore per quelli industriali, salvo presenza di significativi complessi che lavorino su più turni giornalieri; il rapporto di diluizione è incrementato a 2,5 nel caso gli apporti industriali in termini di abitanti equivalenti, calcolati con il criterio di cui alla lettera a), superino il 50% del totale.

Nel caso in cui, a valle dello scaricatore, si rendesse necessario un sollevamento, lo scaricatore stesso potrebbe non essere più realizzato, demandando alle pompe la sua funzione, secondo quanto detto nel paragrafo precedente.

3.1.5.8: Dispositivi di cacciata

Dispositivi di cacciata saranno previsti sui tronchi di fognatura mista per i quali non sono soddisfatte le prescrizioni relative alla velocità di autolavaggio di cui al successivo paragrafo 3.1.6.

3.1.5.9: Altri manufatti

Nel caso di presenza in rete di altri dispositivi non menzionati nella presente nota, degli stessi dovrà darsi adeguata rappresentazione grafica, nella scala più opportuna, nonché giustificazione dell'utilizzo e dimensionamento idraulico nella relazione tecnica descrittiva

3.1.6: Relazione tecnica descrittiva

Nella relazione tecnica, oltre alla descrizione degli interventi di progetto, devono essere dettagliatamente descritti tutti i calcoli idraulici e statici effettuati.

Per quanto riguarda la parte idraulica, relativamente alla determinazione delle portate di origine meteorica, è necessario specificare il modello di trasformazione afflussi – deflussi e la curva di possibilità climatica con assegnato tempo di ritorno (o lo ietogramma di progetto) utilizzati. Successivamente, per ciascun tronco di calcolo (e a tal proposito è tassativa la corrispondenza tra la denominazione sulla relazione e le denominazioni sulla planimetria e sulla tavola dei profili), vanno individuati tutti i parametri che hanno influito sulla determinazione della portata meteorica di progetto, siano essi di diretta acquisizione, come lunghezze dei tronchi e relative superfici tributarie, che derivati dall'applicazione del modello a questi ultimi. Considerazioni analoghe si possono estendere anche al calcolo delle portate di origine civile. In definitiva, per ciascun tronco di progetto deve essere individuata la portata massima (bianca, nera oppure mista) che questo deve convogliare.

Il successivo dimensionamento dei tronchi verrà realizzato attraverso l'usuale relazione del moto uniforme per condotte a pelo libero, imponendo un valore del grado di riempimento variabile in relazione alle dimensioni interne della condotta secondo le prescrizioni della seguente tabella 3: per ciascun tronco, dovrà indicarsi il materiale utilizzato e quindi il valore del parametro di conduttanza assunto nel calcolo (anche in questo caso è tassativa la corrispondenza tra relazione tecnica, planimetria e tavola dei profili); una volta effettuati i dimensionamenti, si procederà alla verifica dei limiti di velocità. Per le pendenze che comunemente ricorrono nelle zone di pianura, l'unica verifica da farsi riguarda la velocità minima di autopulizia nei collettori di acque miste: in pratica, si verificherà che con la portata nera di punta sia garantita una velocità non inferiore a 0,5 m/s, ritenuta la minima per riprendere in sospensione i solidi sedimentati. Nel caso di verifica negativa, andranno previsti opportuni dispositivi di lavaggio.

Relativamente ai materiali, la scelta è lasciata alla discrezione del progettista, che dovrà tenere conto delle caratteristiche intrinseche di ciascun materiale e del campo di diametri ricoperto.

Qualora fossero utilizzate condotte in grès ceramico, si prescrive che tali condotte siano conformi alla norma UNI EN 295, siano dotate di giunzione a tenuta idraulica in poliuretano e trattate con verniciatura interna ed esterna.

Qualora fossero utilizzate condotte in cemento armato, si prescrive l'uso delle sole condotte in calcestruzzo armato turbocentrifugato, conforme alla norma UNI U73.04.096.0 EN 1916 classe 2 e 3, con incastro a bicchiere, guarnizione elastomerica incorporata e rivestimento interno con vernice epossidica di spessore non inferiore a 300 micron.

Qualora fossero utilizzate condotte in PEAD strutturato o PVC strutturato, si prescrive l'uso esclusivo di condotte conformi alla norma pr EN 13476-1 tipo B, con classe di rigidità pari a 8 KN/m² e connessione a manicotto o a bicchiere.

Si prescrive inoltre che il rinterro di tali condotte sia realizzato o con misto di ghiaia e sabbia o con cemento.

Qualora fossero utilizzate condotte in PVC, si prescrive l'uso esclusivo di condotte conformi alla norma UNI EN 1401, con classe di rigidità pari a 8 KN/m² (non viene ammesso l'uso di condotte conformi alla norma UNI 4774, non più in vigore dal 10/10/1999); stante il comportamento

fragile di tale materiale, ne è consentito l'uso solo a seguito di completa calottatura in calcestruzzo della tubazione.

Qualora fossero utilizzate condotte in PRFV (resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro) si prescrive l'uso esclusivo di condotte conformi alla norma UNI 9032 classe D con indice di rigidità trasversale RG non inferiore a 10000 KN/m²e connessione a manicotto.

A conclusione della parte idraulica, è necessaria la verifica di compatibilità idraulica tra la portata scaricata e il cavo ricettore, sia esso un collettore della fognatura comunale che un corso d'acqua superficiale.

Infine, nel caso fossero presenti in rete manufatti richiedenti un dimensionamento idraulico, quali, ad esempio, una stazione di sollevamento, un pozzetto deviatore delle acque di prima pioggia o un bacino di laminazione, nella relazione andranno indicati tutti i calcoli relativi al loro dimensionamento.

Relativamente ai calcoli statici, è necessario riportare le verifiche delle sezioni di posa. Nella relazione, vanno specificati il modello di calcolo utilizzato e, per ciascuna sezione verificata, i parametri geotecnici e l'entità dei carichi utilizzati nei calcoli nonché i risultati delle verifiche. Nel caso alcune dovessero dare esito negativo, eventualità che si può presentare nei tratti iniziali delle condotte di testa per valori molto bassi del ricoprimento al capotesta, per il quale si prescrive comunque un valore minimo di mt 0,5, si propone quale migliore soluzione la calottatura dell'intera sezione della tubazione in cls, fino alla prima sezione in cui la verifica statica risulta nuovamente soddisfatta.

Tabella 3: gradi di riempimento ammissibili

Diametro interno D	Grado di riempimento h/d
$D \leq 400 \text{ mm}$	$H/d \leq 0,5$
$400 \text{ mm} < D \leq 600 \text{ mm}$	$H/d \leq 0,6$
$D > 600 \text{ mm}$	$H/d \leq 0,7$

3.2: Prescrizioni varie

Si riportano di seguito alcune ulteriori prescrizioni, valide in quelle realtà nelle quali ASM PAVIA S.p.A. risulta essere gestore del ciclo idrico integrato.

In ottemperanza alla Legge 36/94 art. 5 e al Regolamento Regionale n° 2 del 24/03/2006 art. 6, si richiede che, al fine di una migliore utilizzazione dell'acquedotto cittadino:

- sia prevista l'introduzione negli impianti idrico sanitari di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali: frangigetto, erogatori riduttori di portata, etc.;
- sia previsto di realizzare cassette di risciacquo al posto di rubinetterie a "passo rapido";
- negli edifici condominiali con più di tre unità abitative e nelle singole unità abitative con superficie calpestabile superiore a 100 metri quadrati, prevedono la realizzazione della circolazione forzata dell'acqua calda, destinata all'uso «potabile», anche con regolazione ad orario, al fine di ridurre il consumo dell'acqua non già alla temperatura necessaria;

Si informa inoltre, sempre in ottemperanza alla Legge 36/94 art. 5 e al Regolamento Regionale n°2 del 24/03/2006 art.6, il Comune provvederà all'installazione di contatori acqua potabile per ogni unità abitativa prevista; tali contatori verranno installati sul limite di proprietà privata ovvero, qualora tale soluzione risultasse difficilmente applicabile, in locale tecnico dedicato e concordato con il progettista.

Pertanto, si prescrive che in sede di progettazione dei fabbricati siano previsti cavedi di passaggio delle condotte di allacciamento d'utenza.

ALLEGATO 9 – Limiti proposti dalla Normativa nazionale

(Tabella 3 - Allegato 5 del DLgs n.152 del 03/04/2006)

Numero parametro	PARAMETRI	unità di misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria
1	pH	5,5-9,5	5,5-9,5	
2	Temperatura	°C	-1	-1
3	colore	non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40	
4	odore	non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie	
5	materiali grossolani	assenti		assenti
6	Solidi sospesi totali (2)	mg/L	£80	£200
7	BOD ₅ (come O ₂)(2)	mg/L	L40	£250
8	COD (come O ₂) (2)	mg/L	£160	£500
9	Alluminio	mg/L	£1	£2, 0
10	Arsenico	mg/L	£0,5	£0, 5
11	Bario	mg/L	£20	-
12	Boro	mg/L	£2	£4
13	Cadmio	mg/L	£0,02	£0, 02
14	Cromo totale	mg/L	£2	£4
15	Cromo VI	mg/L	£0,2	£0, 20
16	Ferro	mg/L	£2	£4
17	Manganese	mg/L	£2	£4
18	Mercurio	mg/L	£0,005	£0, 005
19	Nichel	mg/L	£2	£4
20	Piombo	mg/L	£0,2	£0, 30
21	Rame	mg/L	£0,1	£0, 4

22	Selenio	mg/L	£0,03	£0,03
----	---------	------	-------	-------

1 - Per i corsi d'acqua la variazione massima tra temperature medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e a valle del punto di immissione non deve superare i 3°C. Su almeno metà di qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare 1°C. Per i laghi la temperatura dello scarico non deve superare i 30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza dal punto di immissione. Per i canali artificiali, il massimo valore medio della temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 35°C, la condizione suddetta è subordinata all'assenso del soggetto che gestisce il canale. Per il mare e per le zone di foce di corsi d'acqua non significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i 35°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3°C oltre i 1000 metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi.

2 - Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane valgono i limiti indicati in tabella 1 e, per le zone sensibili anche quelli di tabella 2. Per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in zone sensibili la concentrazione di fosforo totale e di azoto totale deve essere rispettivamente di 1 e 10 mg/L.

3 - Tali limiti non valgono per lo scarico in mare, in tal senso le zone di foce sono equiparate alle acque marine costiere, purché almeno sulla metà di una qualsiasi sezione a valle dello scarico non vengano disturbate le naturali variazioni della concentrazione di solfati o di cloruri.

4 - In sede di autorizzazione allo scarico dell'impianto per il trattamento di acque reflue urbane, da parte dell'autorità competente andrà fissato il limite più opportuno in relazione alla situazione ambientale e igienico sanitaria del corpo idrico recettore e agli usi esistenti. Si consiglia un limite non superiore ai 5000 UFC/100MI

5 - Il saggio di tossicità è obbligatorio. Oltre al saggio su *Daphnia magna*, possono essere eseguiti saggi di tossicità acuta su *Ceriodaphnia dubia*, *Selenastrum capricornutum*, batteri bioluminescenti o organismi quali *Artemia salina*, per scarichi di acqua salata o altri organismi tra quelli che saranno indicati ai sensi del punto 4 del presente allegato. In caso di esecuzione di più test di tossicità si consideri il risultato peggiore. Il risultato positivo della prova di

tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione